



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 29 GENNAIO 2008

**SI INFORMANO I GENTILI UTENTI CHE NELLA RASSEGNA ODIERNA E' PRESENTE LO SPECIALE
"FINANZIARIA E COMUNI" PUBBLICATO IERI DAL SOLE 24ORE**

INDICE RASSEGNA STAMPA**DALLE AUTONOMIE.IT**

GESTIONE DELLE ENTRATE LOCALI 5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 6

PUBBLICO IMPIEGO, PREGRESSE ANZIANITÀ 7

IL POLITICO NON MANTIENE LE PROMESSE? NON È REATO CHIAMARLO BUFFONE 8

CHIESTE LE DIMISSIONI DEI VERTICI DI POSTE ITALIANE 9

MULTA PER LE ASSENZE DEI FIGLI A SCUOLA 10

VINCOLI GENERICI, VINCOLI SPECIFICI E CONDONABILITÀ DEGLI ABUSI EDILIZI 11

IL SOLE 24ORE DOSSIER

IL SINDACO RIFÀ I CONTI CON IL PATTO 12

Introdotta la «competenza mista» come riferimento degli obiettivi di saldo 2008

COMMISSARIATI, ESCLUSIONE A METÀ 13

LE RISCOSSIONI GUIDANO I PAGAMENTI 14

NEL RIORDINO PREVALGONO I VECCHI «VIZI» 15

MONITORAGGIO CON SANZIONI 16

Non inviare le certificazioni equivale allo sfioramento del Patto - Senza la comunicazione scatta lo stop alle indennità e alle assunzioni e si imbecca la strada dell'automatismo tributario

GLI AVANZI «STRESSANO» LA CASSA 18

Aumentano le risorse per esborsi in conto capitale che però vanno valutate in relazione ai pagamenti nel medio termine

ALMENO 30 I FINANZIAMENTI A PIOGGIA 19

FINANZIARIA E COMUNI – CONTABILITÀ SOTTO LALENTE 20

DOPPIA TRASPARENZA SUI CONTRATTI DERIVATI 20

Le informazioni sui costi e sugli effetti di bilancio devono estendersi all'intero periodo di vita dello strumento

ONERI A SCOMPUTO FUORI DEROGA CON DUBBI 21

È incerto se rientrano nella base di calcolo le somme che i costruttori evitano di pagare grazie a opere secondarie

PIÙ ASSUNZIONI PER I «VIRTUOSI» 22

Le amministrazioni con i conti in ordine possono aumentare la spesa

IL CONSIGLIERE PERDE L'INDENNITÀ 23

Ai membri dell'assemblea spettano solo i gettoni che non possono superare il 25% del compenso massimo del sindaco

SULLE COMUNITÀ PAROLA ALLE REGIONI 24

Le sorti degli organismi devono essere decise entro sei mesi in base a indicatori geografici e socio-economici

LE STABILIZZAZIONI SI APRONO ANCHE ALLE CO.CO.CO. 25

Una barriera generalizzata per contrastare l'utilizzo del lavoro atipico ferma il nuovo precariato ma irrigidisce la gestione

NEL REGOLAMENTO LA DISCIPLINA PER LE CONSULENZE 26

AL CONSIGLIO SPETTA UN ESAME PUNTUALE SU OGNI PARTECIPATA 27

La scelta di eventuali dismissioni richiede delibere per i singoli casi

A CACCIA DI AGEVOLAZIONI 28

Confermata l'aliquota al 10% per la manutenzione degli edifici a prevalente destinazione abitativa privata

LA STRETTA IVA NON GUARDA PIÙ AGLI ARRETRATI..... 29

Fissata la non retroattività della limitazione rimane da chiarire per quali attività continuano a esistere i contributi statali

RAFFORZATI GLI INDICATORI CONSIP PER CONFRONTARE GLI ACQUISTI..... 30

GLI INVENTARI VANNO AGGIORNATI..... 31

Il monitoraggio sui fabbricati ad uso residenziale deve riferirsi anche alle dinamiche di mercato per cercare la valorizzazione

PIANO TRIENNALE PER RAZIONALIZZARE I COSTI DI UFFICI E AUTO DI SERVIZIO..... 32

È possibile prevedere anche la vendita di alcune dotazioni che però va valutata in termini di costi e benefici

LIMITI EUROPEI SULLA RISCOSSIONE..... 33

Controllo analogo e vincoli territoriali per le società di gestione delle entrate

SCONTO IN CONFLITTO CON I REGOLAMENTI..... 34

RIFIUTI, IL 2008 CONGELA IL REGIME DEL PRELIEVO 35

Sono da revocare le delibere del 2007 che introducono la tariffa ma si possono cambiare i criteri di quantificazione

SERVIZI COMMERCIALI, I VANTAGGI DELL'IRAP 36

Sulla base imponibile benefici anche agli enti

CARTA ELETTRONICA, NUOVA PROMESSA PER IL 2008 37

SUGLI ARBITRATI LA PROROGA APRE ALLA REVISIONE 38

Lo slittamento riguarda anche i contratti in essere e permette agli enti di ripensare le forme di tutela giudiziaria

IL SOLE 24ORE

LA VIA STRETTA TRA EURO E TASSE 39

PER LE VIOLAZIONI AL PATTO RECUPERO SOLO SULLA CASSA 40

«SALVARE I PREVENTIVI 2008» 41

TESTO UNICO, GIOVEDÌ NUOVO ROUND PER LA RIFORMA..... 42

GIUSTIZIA CON UFFICIO STAMPA..... 43

Il Tribunale di Roma apre la strada - Milano pronta alla svolta

ITALIA OGGI

IL COLLE PREPARA LA MOSSA... SOTTILE..... 44

Spunta l'ipotesi Amato alla guida di un governo istituzionale

MATERNE SENZA PIÙ SUPPLEMENTI..... 45

Comuni in allarme per le sostituzioni: così si blocca il servizio

ECCO GLI EFFETTI DEI TAGLI AL PERSONALE CHE SCATTERANNO NEL 2008 46

In bilico le scuole dei piccoli centri cittadini, per i grandi, invece, aule sovraffollate

FOTOVOLTAICO CON L'IVA DETRAIBILE 47

Bonus per chi realizza impianti e li concede gratuitamente

CORRIERE DELLA SERA

«REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FERMI» 48

Bankitalia: stabili da 6 anni. Ma per gli autonomi crescono del 14%

LA STUPIDITÀ SOCIALE DI CHI CI AMMINISTRA	49
<i>Due casi scuola del rapporto difficile tra i poteri pubblici e i cittadini</i>	
IL MESSAGGERO	
«LE NOMINE LE FARÀ IL NUOVO GOVERNO»	50
<i>Ma la legge vuole tempi certi sulle liste - L'esecutivo deve indicare i candidati 10-15 giorni prima delle assemblee</i>	
GAZZETTA DEL SUD	
COMUNITÀ MONTANE, UN... MARE DI TAGLI.....	51
<i>Saranno rimodulate sulla base di un criterio altimetrico. Niente capoluoghi di provincia o centri costieri</i>	
ENTI LOCALI, IL CONTRATTO DI LAVORO DEVE ESSERE RINNOVATO AL PIÙ PRESTO	52

DALLE AUTONOMIE.IT**MASTER**

Gestione delle entrate locali

L'ente locale è stato al centro di un profondo rinnovamento che ne ha mutato struttura e funzioni grazie ad una produzione legislativa che è durata più di un decennio. La concezione giuridica, economica e sociale dell'ente locale ha subito poi una ulteriore accelerazione in seguito alle modifiche al Titolo V della Costituzione. Il processo di semplificazione amministrativa, che ha già prodotto significativi effetti, si è scon-

trato con una crescita esponenziale delle funzioni attribuite agli uffici impegnati nella gestione delle entrate tributarie. L'ente locale si avvicina sempre di più ad una azienda, mutuando assetti e priorità, perciò sempre più forte diventa la necessità di raccogliere informazioni ed avere a disposizione strumenti operativi. Inoltre, i Funzionari responsabili della gestione delle entrate sono responsabilizzati ulteriormente anche e soprattutto dalla crescente

necessità di incrementare l'autonomia finanziaria degli Enti in conseguenza della riduzione delle risorse trasferite e della dipendenza erariale. A tal proposito il Consorzio Asmez propone il master in *Gestione delle entrate locali* - Edizione Febbraio/Marzo 2008 - teso non solo a chiarire dubbi applicativi ma anche a fornire spunti di riflessione critica sugli argomenti più attuali e complessi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria. Il Master

ha l'obiettivo di preparare figure professionali in grado di gestire le entrate locali secondo logiche di razionalità ed efficienza e di implementare politiche coerenti con i bisogni dei cittadini e dei contribuenti attivando tutte le leve di finanziamento, sia quelle classiche, legate ai tributi, che quelle innovative. Le giornate di formazione si terranno presso la sede del Consorzio Asmez al Centro Direzionale, Isola G1, Napoli.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:**MASTER SUL PUBBLICO IMPIEGO**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, FEBBRAIO/APRILE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/magop2008.doc>

SEMINARIO: IL CODICE DE LISE

Sant'Eufemia di Lamezia Terme (CZ), 31 GENNAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 0968.412104

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/affidamento1.doc>

SEMINARIO: BILANCIO E CONTABILITÀ DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 6 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/bilancio.doc>

SEMINARIO: IL CODICE DE LISE

Sant'Eufemia di Lamezia Terme (CZ), 7 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 0968.412104

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/requisiti1.doc>

SEMINARIO: LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE LOCALI E IL REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 12 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/novita.doc>

SEMINARIO: AFFIDAMENTO IN HOUSE E CONTROLLO ANALOGO DELLE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE PUBBLICHE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 13 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/analogo.doc>

CICLO DI SEMINARI SULLA FINANZIARIA 2008

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 14, 19 FEBBRAIO e 6 MARZO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/finanziaria2008.doc>

SEMINARIO: IL CODICE DE LISE

Sant'Eufemia di Lamezia Terme (CZ), 14 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 0968.412104

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/concorsi.doc>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2008 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- a) **il DPR 29 dicembre 2007** - Scioglimento del Consiglio comunale Casalnuovo;
- b) **il DPR 9 gennaio 2008** - Scioglimento del Consiglio comunale di Acquaro;
- c) **l'ordinanza del Presidente del Consiglio 16 gennaio 2008** - Disposizioni urgenti di protezione civile;
- d) **il decreto del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità 13 dicembre 2007** - Istituzione del "Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per orientamento sessuale e identità di genere".

La Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio presenta invece i seguenti altri documenti da segnalare:

- e) **l'ordinanza del Presidente del Consiglio 16 gennaio 2008** - Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni derivanti da eventi alluvionali nella Provincia di Teramo occorsi il 6 e 7 ottobre 2007;
- f) **l' Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna 20 dicembre 2007**- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, art. 8, comma 2. Rimborso fondi alla Regione autonoma della Sardegna per anticipazioni disposte per la realizzazione di interventi ricompresi nel «Programma commissariale di interventi nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2004»;
- g) **la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 20 dicembre 2007** - Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2008 delle tariffe di fornitura dei gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/1999, come successivamente modificata e integrata.

NEWS ENTI LOCALI

CONSIGLIO DI STATO

Publico impiego, pregresse anzianità

Secundo il Consiglio di Stato, che si è pronunciato con la sentenza 23 gennaio 2008, i ricorsi giurisdizionali dei lavoratori inquadrati nei ruoli organici degli enti locali, attinenti a pretese dirette a far valere diritti soggettivi di contenuto patrimoniale, sono soggetti al termine ordinario di prescrizione, nei casi in cui i diritti rivendicati derivino direttamente dalla legge o da un regolamento oppure da un precedente atto amministrativo, di cui non si contesti la legittimità, ma che, anzi, costituisca esso stesso la fonte della pretesa. Sono invece soggetti al termine di decadenza quando la pretesa patrimoniale sia fondata sulla contestazione della legittimità degli atti amministrativi, che abbiano determinato la posizione economica del lavoratore. Nel primo caso, infatti, l'interessato agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione, in un rapporto paritetico con l'amministrazione; nel secondo, contesta l'atto costitutivo dell'obbligazione e chiede al giudice di accertare se l'amministrazione, nell'adottarlo, si sia attenuta ai parametri legislativi e regolamentari di riferimento e, in caso contrario, di annullare l'atto riscontrato illegittimo. È questo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato, nel ribadirlo, ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il Tar per il Lazio, dichiarando tardivo il ricorso con il quale gli appellanti avevano contestato i criteri seguiti dal Comune di Roma nel fare applicazione dell'art. 41 del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347.

Fonte: Ancitel

NEWS ENTI LOCALI

CASSAZIONE

Il politico non mantiene le promesse? Non è reato chiamarlo buffone

Se un politico non mantiene le promesse fatte ai propri elettori, non attuando ciò che si era proposto di fare durante il suo mandato, non è reato additarlo come un 'buffone'. Non si tratta, infatti, di critiche alla persona ma al suo operato politico - amministrativo. La Cassazione ha annullato così con rinvio una sentenza di condanna per ingiuria, del tribunale di Poggio Mirteto, per un cittadino che durante un'assemblea pubblica, aveva interrotto il discorso del sindaco chiamandolo 'ridicolo e buffone'. Gli ermellini infatti, nella sentenza 4129, hanno sottolineato l'esigenza di porre dei limiti alla 'continenza verbale' che un cittadino deve mantenere per non offendere una persona e compiere reato. Nel caso in esame, il signor Franco, imputato di ingiuria aveva chiamato il suo sindaco buffone, in un'assemblea convocata dallo stesso presso l'università locale, al fine di "chiarire gli equivoci sorti in merito ad una scelta amministrativa".

NEWS ENTI LOCALI

PICCOLI COMUNI

Chieste le dimissioni dei vertici di Poste italiane

Il Coordinamento nazionale piccoli comuni italiani chiede "le immediate dimissioni dell'intero vertice di Poste Italiane", per "la situazione di autentico disagio sociale provocato dai servizi o disservizi di Poste Italiane". La richiesta è

stata formulata a conclusione di una riunione on line del Coordinamento durante la quale è stato riscontrato - s'informa in una nota - che "dalle valli alpine ai monti siciliani il disagio prodotto da Poste Italiane ai cittadini è notevole come dimostrano

le migliaia di proteste che arrivano quotidianamente al Coordinamento Piccoli Comuni". Per milioni di cittadini residenti nei piccoli Comuni, soprattutto quelli montani, il livello di disservizio - commenta il portavoce dei Piccoli Comuni,

Virgilio Caivano - ha raggiunto limiti inaccettabili. "In Italia - aggiunge - non c'è mai nessuno che paga per i propri errori che ricadono sempre sulla pelle dei cittadini. Poste Italiane dia un chiaro esempio etico e mandi a casa i suoi vertici".

NEWS ENTI LOCALI

L'obbligo di impartire l'istruzione elementare non è attuabile solo in casi eccezionali

Multa per le assenze dei figli a scuola

I genitori devono assicurarsi che i figli frequentino regolarmente la scuola, senza poter invocare a loro discolpa il fatto di non essere stati informati delle assenze. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso della Procura della Repubblica contro la decisione del Giudice di Pace di Staiti Brancaleone che aveva assolto dall'accusa di inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare un padre che non si era accorto delle assenze da scuola delle figlie minori. Il genitore si era difeso sostenendo che l'istituto non lo aveva mai avvisato delle numerose assenze delle figlie, e il giudice gli aveva dato ragione assolvendolo perché il fatto non costituisce reato. Il Procuratore della Repubblica aveva quindi proposto ricorso in Cassazione facendo presente che "le assenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di esercente la potestà sulle figlie". La Suprema Corte ha condiviso la tesi della pubblica accusa, annullando con rinvio l'assoluzione ed ha affermato che solo in alcuni casi l'obbligo di istruzione è inattuabile, e cioè: quando vi sia mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; quando non lo consenta lo stato di salute dell'alunno; quando vi sia notevole distanza tra scuola ed abitazione, manchino mezzi di trasporto e le condizioni economiche dei genitori non consentano l'utilizzo dei mezzi privati; quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali. In tutti gli altri casi i genitori hanno l'obbligo, sancito penalmente, di vigilare sui figli minori e di impartirgli l'istruzione elementare

Cassazione 37400/2007

NEWS ENTI LOCALI

EDILIZIA E URBANISTICA

Vincoli generici, vincoli specifici e condonabilità degli abusi edilizi

Secondo il Giudice amministrativo non è applicabile la disciplina vincolistica di cui al p.t.p. approvato con d.m. 06.11.1995, ad un fabbricato realizzato prima dell'imposizione del vincolo specifico del piano paesistico. Il precedente vincolo che grava sulla zona introdotto con d.m. 22.06.1967, non impedisce in assoluto interventi modificativi della zona e l'applicazione del condono edilizio, dato il suo carattere generico che non consuma la sfera di discrezionalità del Sindaco circa la graduazione degli interventi compatibili (nella specie il provvedimento sindacale, nel fare propria la motivazione della Commissione Edilizia Beni Ambientali, dà atto di avere apprezzato la consistenza dell'opera abusiva in raffronto della disciplina di vincolo della zona, valutando in particolare – onde pervenire al rilascio del nulla osta - che la costruzione "si situa in un'area che complessivamente ha perso le originali connotazioni paesistiche che furono all'origine nel vincolo e non più recuperabili attraverso un intervento sanzionatorio isolato).

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.1

FINANZIARIA E COMUNI – Le novità della manovra 2008 per gli enti locali - Vincoli di bilancio. Molti i correttivi per liberare gli avanzi e premiare le gestioni «virtuose» - Da risolvere il nodo del debito

Il sindaco rifà i conti con il Patto

Introdotta la «competenza mista» come riferimento degli obiettivi di saldo 2008

Sblocco degli avanzi di amministrazione, esclusione degli enti con saldo positivo dal contributo alla manovra, correttivi per salvaguardare i virtuosi e alleggerimento complessivo dei vincoli. Sono questi gli ingredienti del Patto di stabilità interno in versione 2008, disegnato dall'articolo 1, comma 379 della legge 244/2007. Il tratto fondamentale del Patto è la continuità con il sistema disegnato l'anno scorso, sia nell'impostazione generale (obiettivi di saldo) sia nei coefficienti, che per il 2008 sono quelli già previsti dalla Finanziaria 2007. Un anno di esperienza, però, non è passato invano, e ha fatto emergere importanti nodi applicativi del nuovo Patto e, almeno in parte, le soluzioni per scioglierli. Anche se qualche problema, importante, rimane aperto e impegnerà il dibattito in corso d'anno. Ordinando i correttivi secondo le dimensioni della platea interessata, il primo che si incontra è quello della competenza mista, che riguarda tutti i 2.300 Comuni soggetti al Patto. Pensata per sbloccare l'utilizzo degli a-

vanzi di amministrazione, la competenza mista non interviene sul primo passaggio del Patto, la determinazione dell'obiettivo, che rimane governata dai dati di cassa. A cambiare, profondamente, è il secondo passaggio, la determinazione dell'obiettivo, che somma la competenza di parte corrente (accertamenti dei primi tre Titoli dell'entrata e impegni del primo Titolo dell'uscita) e la cassa di conto capitale (Titolo IV dell'entrata e Titolo II dell'uscita; si veda, per entrambi i passaggi, il grafico in pagina). Questo meccanismo ha il vantaggio di unificare l'obiettivo e di liberare i risparmi accumulati dalle gestioni precedenti, perché rende ininfluente i pagamenti di parte corrente e gli impegni in conto capitale. Il mix contabile individuato dalla manovra 2008 consente alle amministrazioni anche di programmare con maggiore libertà gli investimenti, che negli ultimi due anni hanno subito un tracollo, consentendone il finanziamento con le entrate proprie con quelle che non rilevano ai fini del Patto. Questa soluzione, inoltre, evita di im-

porre un non senso economico, come l'obbligo di incrementare le entrate per parcheggiarle in cassa e centrare così gli obiettivi del Patto, senza correlarle contestualmente a una spesa. Anche se, naturalmente, tutta questa libertà non deve far dimenticare che gli impegni si traducono prima o poi in pagamenti e, al di là dei meccanismi contabili del Patto, ad avere l'ultima parola è la ferrea legge della cassa. Non tutte le amministrazioni, però, sono in condizione di apprezzare la novità. Soprattutto quando negli anni di riferimento (2003/2005) si è accertato più di quanto riscosso o si è impegnato meno di quanto pagato. Per questi enti (sono 289, come calcolato sul Sole-24 Ore del 19 novembre) la competenza mista si traduce di fatto in un aggravio dei vincoli, e in loro soccorso è intervenuta la possibilità determinare l'obiettivo con il "vecchio" criterio di cassa anche nel 2008. Un'opzione, però, che salva solo chi ha un saldo medio 2003/2005 di competenza mista positivo, e superiore a quello di cassa. Un terzo correttivo sterilizza le entra-

te straordinarie legate a dimissioni, che gonfiando il saldo di riferimento rischiano di alzare troppo l'asticella del Patto. Per essere davvero «straordinarie», e uscire di conseguenza dal saldo rilevante, queste entrate devono superare di almeno il 15% la media delle entrate correnti; e lo sconto è limitato alla differenza fra il totale di queste entrate e il 15% delle entrate totali. Un calcolo complesso, che comunque interessa una trentina di enti. I tanti interventi che innovano il Patto (e che interessano anche monitoraggi e preventivi, come si spiega nelle pagine seguenti) non hanno però risolto tutti i problemi. In particolare il congelamento delle basi di calcolo, che rimangono quelle del 2003/2005 e che necessitano di un aggiornamento urgente per non vincolare la dinamica degli enti a "fossili" sempre più antichi. Ma questo tema, come un intervento di sistema sull'indebitamento, è rinviato all'anno prossimo.

Gianni Trovati

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.1

FINANZIARIA E COMUNI – Le novità della manovra 2008 per gli enti locali - Disciplina ad hoc. Rimangono i vincoli per la spesa di personale

Commissariati, esclusione a metà

Oltre alle modifiche apportate alle regole di calcolo, la Finanziaria 2008 contiene altre due norme sul Patto, entrambe di favore degli enti locali e relative al solo 2008. La prima, che riguarda la generalità degli enti, è l'articolo 3, comma 137, che prevede l'esclusione dal saldo utile ai fini della verifica del Patto dei maggiori oneri contrattuali. Riguarda una minoranza di amministrazioni, invece, il comma 386 dell'articolo 1, che proroga per il 2008 l'esclusione dal Patto degli enti commissariati. Nel 2007 le norme sugli enti commissariati sono state inserite in due commi distinti: il primo (comma 688) riguarda esclusivamen-

te gli enti i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, stabilendo che sono soggetti al Patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Questa norma, che non è stata toccata dalla nuova legge di bilancio, rimane valida anche per il 2008. Il successivo comma 689 ha escluso dal Patto per il 2006 e per il 2007 gli enti nei quali, nel 2004 o nel 2005, l'organo consiliare è stato commissariato, oltre che per infiltrazione mafiosa, anche per i casi elencati dall'articolo 141 del Tuel (atti contrari alla Costituzione, impossibilità di assicurare il funzionamento e mancata approvazione del bilancio). Di questa norma,

peraltro, Via XX settembre ha dato un'interpretazione restrittiva: la circolare 12/2007, infatti stabilisce che se un ente è stato commissariato nel 2004 è esente dal Patto per il solo 2006, mentre se il commissariamento è avvenuto nel 2005, l'esclusione opera per l'anno successivo (2007). Il tenore utilizzato dal legislatore con l'articolo 3, comma 386 non invece dovrebbe lasciare spazio ad interpretazioni restrittive. Si deve quindi ritenere che per il 2008 siano esclusi dal Patto gli enti locali commissariati, sia nel 2004 sia nel 2005, anche per una frazione di anno. Questi enti, in ogni caso, devono applicare le norme sul contenimento delle spe-

se di personale previste dal Patto. Per garantire all'Economia tempi certi e l'esatto impatto di questa esenzione sui saldi di finanza pubblica, l'obbligo di comunicazione della situazione di commissariamento è rafforzato da una sanzione molto incisiva. Attraverso una modifica al comma 685, la mancata comunicazione al sistema Web di tale situazione secondo le indicazioni che saranno definite con apposito decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

N.T.

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.1

FINANZIARIA E COMUNI – Le novità della manovra 2008 per gli enti locali - L'allegato al preventivo. Il prospetto

Le riscossioni guidano i pagamenti

Il prospetto di competenza ibrida o mista, allegato obbligatorio al bilancio di previsione, chiude la partita dei correttivi del Patto 2008. Viene riscritto il comma 684 della Finanziaria 2007, che aveva formalizzato l'obbligo del rispetto del Patto già nella fase del preventivo (per l'obiettivo di competenza) e che, nella rivisitazione del 2008, trova conferma. Però, dal momento che il bilancio di previsione non è in grado di dare dimostrazione del rispetto di un obiettivo calcolato informalmente, la soluzione trovata è quella di richiedere un apposito modello dimostrativo. Questo abbraccia le previsioni di competenza di parte corrente, riferite ai Titoli I, II e III delle entrate e al Titolo I delle spese, e le previsioni dei flussi di cassa di parte capitale, riferiti al Titolo IV delle entrate, e al Titolo II delle spese. In coerenza con le norme del Patto di stabilità europeo, le riscossioni di crediti (Titolo IV, categoria 6) e le concessioni di crediti (Titolo II, intervento 10) non rilevano nel calcolo dell'imdebitamento netto della Pa. Sono fuori dal saldo le entrate da accensioni di prestiti (Titolo V) e le spese per il rimborso degli stessi (Titolo III); come non vi rientra neppure l'avanzo di amministrazione. Inoltre (articolo 2, comma 137 della legge 244/2007) possono essere escluse, per il 2008, le spese del personale scaturenti dalle intese e dagli accordi fra Governo e sindacati per i rinnovi contrattuali, biennio 2006-2007. Rimane, infine, la norma che consente di non calcolare nei saldi le spese autorizzate dal ministero per nuove sedi giudiziarie, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 683 della legge 296/2006. Il prospetto contiene le previsioni delle entrate e spese correnti, mentre per la parte in conto capitale occorre mettere mano alle previsioni degli incassi e dei pagamenti (che ai meno giovani rievocano l'ormai lontano bilancio di cassa eliminato dopo il Dpr 421/1979). Per poter rientrare nell'obiettivo 2008/2010, in sostanza, i

pagamenti relativi agli investimenti dovranno essere sincronizzati con le riscossioni del Titolo IV (alienazioni patrimoniali, concessioni edilizie, trasferimenti in conto capitale da enti pubblici e da privati), senza poter prevedere il pagamento di somme ulteriori, se non attraverso una riduzione degli impegni di parte corrente. Secondo la Corte dei conti (audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Ddl Finanziaria 2008) con il passaggio alla competenza mista «si pongono le condizioni per una accelerazione dei pagamenti (almeno di quelli correnti non più soggetti a un vincolo specifico) e per una programmazione meno stringente delle spese in conto capitale». In effetti il criterio della competenza mista tiene fuori dal Patto e, perciò, libera dai vincoli la «cassa» relativa alla parte corrente e la «competenza» degli investimenti. È appunto la strada scelta per liberare gli avanzi di amministrazione e consentirne l'utilizzo. Ciò non deve però

trarre in inganno e far prospettare gradi di libertà che non ci sono: i concetti di cassa e competenza non sono svincolati l'uno dall'altro, poiché tutto quello che è competenza oggi prima o poi si concluderà con una uscita di cassa. In sostanza la libertà di programmare nuovi investimenti è solo apparente, perché viene rigorosamente stretta dalla briglie delle ripercussioni di cassa a cui, nel medio periodo, non si sfugge. Con una tensione che si fa più forte per gli investimenti finanziati con mutui (ma il ragionamento è analogo per quelli finanziati con l'avanzo), poiché i relativi pagamenti entrano nel saldo rilevante del Patto, mentre le entrate che li finanziano. Per gli enti che hanno accumulato negli anni passati residui passivi al titolo II della spesa è facile prevedere pesanti difficoltà sul fronte dei pagamenti. Ma la fase applicativa di questo nuovo meccanismo è appena iniziata.

Patrizia Ruffini

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.1

FINANZIARIA E COMUNI – Le novità della manovra 2008 per gli enti locali/Analisi

Nel riordino prevalgono i vecchi «vizi»

È una Finanziaria ricca di spunti interessanti ma, al tempo stesso, piena di contraddizioni e di concessioni ai mille interessi che affollano il mondo delle Autonomie locali. Viene così a delinearsi un quadro in chiaroscuro, dove le iniezioni di novità si alternano alla conferma di cattive abitudini. Si continua, così, a chiedere la riduzione dei costi (con piani triennali sui beni strumentali, novità interessante, che si alternano ai soliti pretesi tagli alle spese telefoniche), si prospetta una cura dimagrante per i consiglieri comunali e provinciali, e si promette la riduzione delle comunità montane (vedremo, in concreto, cosa succederà). Ancora, si pretende un piano delle consulenze, destinate così, le clientelari come le necessarie (probabilmente più le seconde che le prime) a essere sacrificate sull'altare dei luoghi comuni. L'intento è lodevole, ed è quello di ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienze della nostra Pubblica amministrazione. Al tempo stesso però si procede con le stabilizzazioni dei precari, si de-

stinano altre decine di milioni alla assunzione di Lsu nel Mezzogiorno, si prevedono mille escamotage per consentire nuove assunzioni e miglioramenti salariali ad alcune categorie. Insomma, da una parte si fanno concessioni alla demagogia e dall'altra si dimostra poca voglia di incidere sulla vera grande questione, quella del pubblico impiego; non tanto una questione di numeri, ma di preminenza della qualità sulla quantità. Alcune novità, comunque, trovano spazio in questa Finanziaria che nel suo complesso, in altri tempi, sarebbe stata definita «elettorale» e in cui i colori non sono mai ben definiti. Cambia il Patto di stabilità interno, che l'anno passato era stato profondamente innovato ma si era rivelato penalizzante nei confronti degli enti virtuosi e rendeva impossibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. La soluzione trovata è il passaggio dalla competenza finanziaria a quella ibrida (finanziaria per la spesa corrente, di cassa per gli investimenti). All'apparenza si risolvono i problemi; in pratica e facile

prevedere fin da ora le gravi tensioni finanziarie che si verificheranno negli enti che hanno un elevato ammontare di residui e che si troveranno nel 2008 a pagare gli investimenti deliberati negli anni passati. È positivo che si sia definita sul piano triennale la possibilità di impiego dei provanti dalle concessioni edilizie, perché permette agli enti di formulare le loro scelte nell'arco del ciclo di bilancio pluriennale. Ma ha senso una deroga del 75% alla destinazione naturale di tale voce (che è finanziare gli investimenti) se si vuole, in futuro, tornare alla normalità? Sarebbe stato necessario definire aliquote decrescenti e non allineate su tali percentuali. Eppure, una politica di governo e di tutela del territorio richiederebbe piani regolatori redatti in un'ottica di sviluppo sostenibile, e non finalizzati a mantenere artificiosamente gli equilibri di bilancio. Un discorso a parte, in certa misura, riguarda le partecipate pubbliche, in cui sostenitori della libera concorrenza sono in effetti riusciti a segnare qualche punto a loro favore.

Da una parte è importante la scelta di limitare l'istituzione e il mantenimento di società partecipate non necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali. Dall'altra è significativa la norma che regola l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi in senso di una netta propensione alle procedure competitive. Vedremo i risultati concreti di queste norme, in attesa dell'auspicato riordino dell'intero settore dei servizi pubblici locali. Per ora, di tale progetto normativo, in Finanziaria è entrata solo la parte, abbastanza innocua sul piano delle liberalizzazioni, di tutela degli interessi dei consumatori che, in verità, difficilmente servirà a cambiare in concreto le cose. Forse un'altra piccola concessione alla retorica del «cittadino che conta». Ma, speriamo, anche l'avvio di quel progetto di riforma di un settore su cui si gioca la competitività del Sistema Paese.

Stefano Pozzoli

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.2**FINANZIARIA E COMUNI – Contabilità sotto la lente**

Monitoraggio con sanzioni

Non inviare le certificazioni equivale allo sfioramento del Patto - Senza la comunicazione scatta lo stop alle indennità e alle assunzioni e si imbecca la strada dell'automatismo tributario

Le modalità di monitoraggio del Patto sono rinviate a un successivo decreto dell'Economia, che dovrà farsi carico di definirne anche gli appositi prospetti, sia per le informazioni di competenza e di cassa, sia per la dimostrazione dell'obiettivo di miglioramento (comma 685 della legge 296/2006). E confermata la procedura introdotta dalla Finanziaria 2007 per cui tutti gli enti soggetti al Patto devono trasmettere al ministero dell'Economia, attraverso l'apposito sistema Web a cui si accede dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni relative agli andamenti del Patto, con cadenza trimestrale, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento. Il 31 marzo è il termine perentorio per la certificazione finale a firma del rappresentante legale e del responsabile finanziario, il cui modello per i risultati dell'anno 2007 non è stato ancora approvato. Dal prossimo anno, a differenza del 2007, l'ina-

dempienza nell'invio dell'obiettivo programmatico e della certificazione del rispetto o meno dei vincoli sarà equiparata al mancato rispetto del Patto. Analogamente, la mancata comunicazione della situazione di commissariamento farà venire meno l'esclusione dai vincoli. Una norma molto netta, che rappresenta la novità più forte in questo ambito. Si amplia inoltre l'azione sui monitoraggi che, con il Siope ormai esteso a tutti gli enti locali dal 1° gennaio 2007, può già contare sulla verifica in tempo reale di pagamenti e incassi. E previsto, infatti, al comma 685-bis, un nuovo sistema di acquisizione dei dati relativi agli accertamenti e agli impegni da affiancare al Siope, dopo che un decreto interministeriale ne avrà stabilito contenuti e modalità. Le sanzioni applicabili in caso di non rispetto degli obiettivi del Patto restano quelle definite dai commi 691-693 della Finanziaria 2007. È previsto un meccanismo di incremento auto-

matico delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e dell'imposta provinciale di trascrizione. Il sistema prevede che, in caso di sfioramento del saldo programmatico, il Presidente del Consiglio dei ministri intimi l'ente ad adottare i provvedimenti per il rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo. Dopo questa data, se non sono state assunte iniziative, il sindaco o il presidente della Provincia, in qualità di commissari ad acta, hanno un mese di tempo per intervenire. Se dopo il 30 giugno autonomamente sono state prese le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento, scattano, le maggiorazioni automatiche: 0,3% in più sull'aliquota vigente, già nell'esercizio in corso, per l'addizionale Irpef e 5% in più per l'imposta provinciale di trascrizione a decorrere dal 1° luglio. I meccanismi sono gli stessi introdotti lo scorso anno. Per la loro prima applicazione si dovrà attendere il prossimo 31 mar-

zo, quando gli enti che non hanno rispettato il Patto 2007 dovranno farci i conti. E questo nonostante le incertezze applicative sulle modalità di rientro nell'esercizio 2008, dato il passaggio alla competenza mista. Di tali incertezze dovrà farsi carico il ministero dell'Economia. Fra i commi della Finanziaria 2008, ancora, spuntano altre due norme sanzionatorie. Agli enti fuori Patto è fatto divieto, come per quelli dissestati, di aumentare le indennità di funzione degli amministratori fino all'accertamento del rientro dai parametri (articolo 2, comma 25, lettera d) della legge 244/2007). Mentre non possono imboccare la strada delle deroghe rispetto all'obbligo di ridurre la spesa di personale, secondo quanto disposto dal comma 557 della legge finanziaria 2007, gli enti che non abbiano rispettato il patto nell'ultimo triennio (articolo 2, comma 120).

Patrizia Ruffini**Altre norme in arrivo****1) Avanzi di amministrazione**

Un decreto del ministero dell'Interno deve disciplinare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per l'estinzione anticipata di prestiti.

2) Circolare sul Patto

Nelle prime settimane di febbraio una circolare della Ragioneria generale offrirà l'interpretazione ministeriale sulle norme della Finanziaria per gli enti locali.

3) Linee guida Corte conti

A febbraio dovrebbero essere diffuse le nuove Linee guida della Corte dei conti per l'invio dei questionari relativi ai bilanci preventivi 2008.

4) Decreto Mifid

È in fase di approvazione il decreto dell'Economia che applica la direttiva Mifid sui requisiti delle amministrazioni pubbliche per essere considerate operatori qualificati.

5) Certificazione Ici

Entro il 28 febbraio il ministero dell'Interno deve varare i modelli con cui i Comuni certificano il gettito Ici perso per la nuova detrazione statale sulla prima casa, ai fini del rimborso.

6) Conguagli Ici

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria il ministero dell'Economia deve stabilire i criteri con cui determinare i rimborsi lei agli enti locali per la perdita di gettito dovuta alla nuova detrazione.

7) Costi della politica

Entro sei mesi il ministero dell'Economia deve quantificare, sulla base delle certificazioni degli enti, i risparmi effettivi conseguiti con il taglio ai costi della politica.

8) Comunità montane/1

Entro sei mesi le Regioni sono chiamate a riordinare le Comunità montane secondo i criteri definiti dalla manovra.

9) Comunità montane/2

Entro luglio un Dpcm deve quantificare i risparmi ottenuti con il riordino delle Comunità montane.

10) Isole minori

Un Dpcm deve approvare il documento triennale di programmazione degli interventi per le isole minori.

11) Dati di bilancio

Un decreto dell'Economia deve approvare i modelli per la trasmissione trimestrale da parte degli enti locali dei dati contabili secondo il criterio della competenza ibrida.

12) Monitoraggio

Deve essere elaborato dall'Economia un nuovo sistema di monitoraggio sui flussi finanziari degli enti locali da affiancare al Siope.

13) Spese di viaggio

Un decreto del ministero dell'Interno deve quantificare il rimborso forfetario che sostituisce l'abrogata indennità di missione.

14) Anagrafe tributaria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria un decreto dell'Economia deve determinarci casi e le modalità che consentono l'accesso degli enti locali alle banche dati dell'agenzia delle Entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate locali.

15) Strumenti finanziari

Un decreto dell'Economia deve individuare le informazioni indispensabili che devono essere contenute nei contratti in strumenti finanziari sottoscritti dagli enti locali.

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.2**FINANZIARIA E COMUNI – Contabilità sotto la lente/Risparmi sbloccati. La strategia**

Gli avanzi «stressano» la cassa

Aumentano le risorse per esborsi in conto capitale che però vanno valutate in relazione ai pagamenti nel medio termine

La «manutenzione» del Patto di stabilità interno, operata dall'articolo 1, comma 379 della legge 244/07, punta tutto sulla competenza mista. È stato il nuovo meccanismo di calcolo, infatti, lo strumento ritenuto migliore per risolvere gli ormai noti problemi riscontrati dagli enti durante l'anno scorso senza stravolgere le regole introdotte con la Finanziaria 2007. Il saldo ibrido da un lato consente il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento degli investimenti e, dall'altro, favorisce, invece di penalizzare, gli enti che registrano maggiori entrate correnti rispetto alle relative spese. Se la precedente impostazione vincolava, in determinate circostanze, il pieno utilizzo delle entrate correnti (stanziano nella parte spesa somme non impegnabili ex lege), il nuovo meccanismo premiava gli avanzi correnti attribuendo all'ente maggiori margini per il pagamento delle spese in conto capitale. La piena utilizzabilità dell'avanzo di amministrazione, così come di altre entrate non rilevanti ai fini del saldo quali l'indebitamento, deve essere in ogni caso attentamente valutata su un orizzonte temporale di medio periodo. Se è vero che dal 2008 l'applicazione dell'avanzo (se applicato alla parte in conto capitale del bilancio) non determina pregiudizio al rispetto del Patto di stabilità, la spesa finanziata produce tensioni sul fronte dei pagamenti. Consentire maggiori impegni sulla parte in conto capitale senza, parallelamente, rivedere i parametri sui quali determinare gli obiettivi, rappresenta un esercizio di stile con scarsi o nulli vantaggi in termini reali sul versante degli investimenti. In questo senso, l'ancoraggio alla media 2003/05 anche per il prossimo triennio quale base su cui calcolare i coefficienti, rappresenta un

forte limite alla realizzazione delle opere programmate. Lo scorso anno, il problema dell'applicazione dell'avanzo riguardava solo gli enti con saldo positivo, ossia coloro che già scontano un passato che ha registrato maggiori entrate rispetto alle spese sostenute. Tali enti, nel 2007, hanno potuto applicare solo una piccola parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto 2006, riportando a nuovo anno tutte le risorse che la norma non ha consentito di utilizzare. Una volta approvato il nuovo rendiconto, quindi, gli enti più virtuosi vedranno crescere sensibilmente la quota di risorse disponibili e, come consente il saldo misto, le destineranno ad incrementare le spese in conto capitale. E queste incidono negativamente sul saldo in base ai pagamenti che inevitabilmente matureranno. In conclusione, la piena applicazione dell'a-

vanzo di amministrazione appare più un esercizio di stile che una reale possibilità di realizzare pienamente gli investimenti che saranno finanziati con tale risorsa. Appare quindi utile, al di là della modifica del sistema di calcolo per determinare il rispetto degli obiettivi ai fini del Patto di stabilità interno, avvalersi della facoltà concessa dal Dl 159/2007 di utilizzare i "tesoretti locali" all'estinzione di mutui e prestiti accollando alle casse statali il costo degli indennizzi. A tal proposito sono ormai superati tutti i limiti normativi denunciati all'alba dell'approvazione del decreto. Attraverso l'articolo 2, comma 13 della Finanziaria 2008, anche il Dlgs 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione quale risorsa per l'estinzione anticipata.

N.T.

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.2**FINANZIARIA E COMUNI – Contabilità sotto la lente/La proliferazione dei fondi. Dalla mobilità alternativa alle isole minori****Almeno 30 i finanziamenti a pioggia**

Sono almeno 30 i comuni della legge Finanziaria che dispongono l'erogazione di risorse ai Comuni e, più in generale, agli enti locali per specifiche finalità. Talvolta si hanno finanziamenti per singoli obiettivi, talvolta l'erogazione di specifici contributi per singole amministrazioni, talvolta gli enti locali saranno gli utilizzatori privilegiati di Fondi statali con destinazione vincolata. Ben 100 milioni di euro, provenienti dai 313 di risparmi stimati a seguito della applicazione delle norme di contenimento dei «costi della politica», saranno destinati ad aumentare i trasferimenti statali ai Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti. Enti destinatari anche delle misure di modifica delle regole di costituzione del Fondo destinato a sostenere i piccoli Comuni in cui vi sono tassi

di anziani o di bambini superiori rispetto alla media. Ricordiamo anche che il Fondo ordinario per il finanziamento dei comuni è stato nel suo complesso lievemente ridotto. Viene previsto l'incremento di 50 milioni di euro sia per il 2008 sia per il 2009 del Fondo per la montagna. Da evidenziare inoltre gli aumenti che vengono disposti per il sostegno al trasporto pubblico locale, interventi che si congiungono alla riscrittura delle regole che presiedono al finanziamento di questo settore. Che ora entra nell'ambito di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Vengono previste numerosissime iniziative per le più svariate finalità. È istituito un fondo di 4 milioni di euro annui per il finanziamento della mobilità alternativa nei centri storici delle città riconosciute dall'Unesco quali patrimonio dell'umani-

tà. E ancora vengono destinati 10 milioni di euro per gli enti locali per favorire le attività svolte al fine di garantire il soggiorno dei familiari dei cittadini Ue. È istituito, con 20 milioni di euro, del Fondo per le isole minori. Vengono destinati 10 milioni di euro per il 2008 e 5 milioni di euro sia per il 2009 sia per il 2010 per interventi a favore dei Comuni confinanti con regioni a Statuto speciale. È attivato un fondo di 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2008/2009 e 2010 per i fabbricati siti nei Comuni ad alta tensione abitativa. E ancora è creato il Fondo per il concorso dello Stato con gli enti locali per gli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici. E vanno poi ricordati i numerosi interventi per sostenere gli oneri per la stabilizzazione degli Lsu, per favorire lo stoccaggio

del gas naturale, per contrastare i fenomeni di esclusione nelle aree urbane e creazione di aree franche urbane, Non si devono infine dimenticare, oltre ai finanziamenti per singoli enti (si va dalla realizzazione di specifiche opere pubbliche al sostegno per particolari iniziative), la istituzione di Fondi statali che saranno concretamente gestiti, per la maggior parte, dagli enti locali. Basta ricordare il Fondo per la valorizzazione degli immobili pubblici, il finanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro per il 2008 per il Fondo per le demolizioni di opere abusive, il Fondo per il ripristino del paesaggio per interventi nei siti italiani Unesco e infine quello per sostenere lo sport di cittadinanza.

Ar.Bi.

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.2**FINANZIARIA E COMUNI – Contabilità sotto la lente**

Doppia trasparenza sui contratti derivati

Le informazioni sui costi e sugli effetti di bilancio devono estendersi all'intero periodo di vita dello strumento

La bufera sui derivati non è passata senza lasciare il segno. Già la Finanziaria 2007, ai commi 737 e seguenti, aveva rafforzato il monitoraggio sulle operazioni di swap, ponendo come condizione di efficacia la comunicazione preventiva all'Economia dei contratti e l'invio di quelli stipulati in violazione di legge alla Corte dei conti, e ribadendo il dovere di vigilanza dell'organo interno di revisione su queste operazioni. La stessa Corte dei conti, per altro, ha dedicato crescente attenzione a questo tema. Le pressioni della opinione pubblica hanno però comportato un ulteriore giro di vite. Vero o non vero che gli enti locali siano stati vittime di contratti poco chiari ora la Finanziaria 2008, all'articolo 1, commi 381 e seguenti, ha deciso di intervenire su questo piano, imponendo un cambiamento che si muove su due diversi livelli di trasparenza. Da una parte ci si concentra

sulla relazione tra operatore finanziario ed ente locale. In proposito si prevede che i contratti dovranno «recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del ministro dell'Economia, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia». Si vedrà quali saranno le richieste dell'Economia. E auspicabile però che si preveda una clausola di tutela per l'ente non solo alla stipula del contratto, ma anche e soprattutto nel corso dello stesso, imponendo un obbligo di informativa che puntualizzi con chiarezza le modalità di calcolo del saldo periodico e del prezzo di estinzione del derivato. È qui che spesso le tutele si fanno flebili e la superiore competenza dell'operatore finanziario può trasformarsi in un disinvolto abuso della discrezionalità tecnica. Per contro la norma prevede, al momento della stipula di uno swap; la piena assunzione di responsabilità da

parte degli amministratori dell'ente, che devono attestare di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello swap. Una norma che, se pure si tradurrà nella compilazione di un modulo bancario, potrà non essere priva di conseguenze. Sarà infatti difficile per gli amministratori, che abbiano sottoscritto un contratto palesemente avventato, sostenere di fronte alla magistratura contabile l'assenza di colpa grave. Per altro si ricorda che l'orientamento della Corte dei conti (sezione Calabria, citata prima) prevede che sia il Consiglio a deliberare sugli swap e a dover quindi assumersi la sua parte di responsabilità, politica e contabile. Si è detto di un secondo livello di trasparenza. Il comma 383, infatti, chiede di evidenziare in una «apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività». Un forte elemento di novità, che rispon-

de alle richieste di chi, come la CdP, esige una maggiore accountability di queste operazioni, arrivando a prevederne in bilancio anche il prezzo di estinzione (o mark to market). La soluzione proposta dal comma 383 è quella di inserire una sezione informativa nei documenti di bilancio. È evidente che l'informativa va prodotta non solo in sede di prima sottoscrizione dello swap, ma per tutta la durata del contratto, e che deve risultare nella relazione previsionale e programmatica e in quella al rendiconto (articoli 170 e 231 del Tuel). L'informativa deve includere tutte le principali informazioni tecniche sull'operazione, quindi: - i flussi differenziali generati a partire dalla stipula; - i flussi potenziali previsti per i successivi 3 anni; - il mark to market su base trimestrale; - una relazione sull'andamento dell'operazione.

S.Poz.

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.2

FINANZIARIA E COMUNI – Contabilità sotto la lente/Urbanizzazione. La destinazione per le spese correnti

Oneri a scomputo fuori deroga con dubbi

È incerto se rientrano nella base di calcolo le somme che i costruttori evitano di pagare grazie a opere secondarie

I proventi dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni trovano nella Finanziaria 2008 una deroga triennale. La norma, contenuta nell'articolo 2, comma 8, conferma il regime inserito nella manovra 2007: potranno essere destinati, per il 50% del valore incassato, al finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Per la prima volta la deroga è prevista per un intero triennio, fino al 2010. Una disciplina di speciale favore che fa cadere nel vuoto le istanze di coloro che avrebbero voluto i proventi finalizzati alle spese per investimenti e, perciò, si aspettavano una deroga con maglie via via più strette per gli anni successivi al 2008. Il regime di tale entrata risale alla legge 10/1977, dove dietro il rilascio di una concessione si chiedeva un contributo commisurato all'in-

cidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione. Poi, con l'entrata in vigore del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), è cambiata la natura giuridica dell'atto che genera l'introito, da concessione a permesso, ed è stato abolito il conto corrente vincolato. Anche la collocazione contabile in bilancio non è del tutto chiara (titolo IV o titolo I delle entrate?). Ma il Siope, cioè il sistema con cui la Ragioneria generale dello stato monitora i conti locali, a regime dal 2007, li posiziona al Titolo IV, fra le entrate in conto capitale. E la previsione fra le entrate tributarie è ammessa solo per consentire il graduale ritorno alla contabilizzazione corretta. Fin qui la disciplina, ma la deroga comporta anche problemi applicativi. Essa va rispettata in ogni fase del bilancio, non solo nel preventivo, ma anche nell'assestamento e nel contributo. La base di calcolo

della quota destinata al finanziamento delle spese correnti e della manutenzione ordinaria comprende sicuramente i contributi effettivamente riscossi, cioè i contributi che hanno una manifestazione finanziaria (una entrata nel bilancio). In questo caso la fase dell'accertamento e quella della riscossione coincidono. Infatti, secondo il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali l'accertamento si effettua a seguito delle effettive riscossioni per evitare previsioni non attendibili con le conseguenze negative, nel corso della gestione, sull'equilibrio del bilancio. Più incerto è se vadano inclusi o meno nella base di calcolo della deroga le somme che il proprietario «scomputa» dagli importi dovuti quali contributi per permessi di costruire grazie alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Prevale però la let-

tura restrittiva, e cioè che tali opere non vadano considerate nella base di calcolo. Per altro le opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione, secondo un orientamento della magistratura contabile, poiché non danno luogo a movimentazioni finanziarie non andrebbero rilevate nella contabilità finanziaria; esse generano, invece, scritture patrimoniali e successivamente anche economiche per la parte riguardante l'ammortamento dei cespiti. Per tali opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, invece, è a pieno regime l'obbligo di comunicare alla procura regionale della Corte dei conti la realizzazione dei lavori, per valori inferiori alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8, del Dlgs 163/2006 e articolo 2, comma 1, lettera e) del Dlgs 113/2004).

P.Ruf.

FINANZIARIA E COMUNI – Il personale

Più assunzioni per i «virtuosi»

Le amministrazioni con i conti in ordine possono aumentare la spesa

Gli enti locali "virtuosi", inclusi o meno nel Patto, possono motivatamente aumentare la propria spesa per il personale. I maggiori oneri per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio 2006/2007 rispetto ai tassi di inflazione programmati e alle previsioni delle Finanziarie precedenti sono a carico del bilancio dello Stato per gli enti non soggetti al Patto, mentre per le altre amministrazioni sono sostenuti direttamente dagli enti, ma non vanno calcolati ai fini del Patto. Sono queste le principali disposizioni dettate dalla Finanziaria 2008 sulla spesa per il personale. La possibilità di aumentare la spesa è un importante strumento di flessibilità a disposizione delle amministrazioni, visto che consente di gestire con maggiori margini di autonomia questo settore e di finanziare nuove assunzioni. Gli enti soggetti al Patto possono avvalersi di tale possibilità se l'incremento non determina effetti negativi sul rispetto del Patto nel 2008 e se soddisfano contemporaneamente i seguenti

criteri: avere rispettato il Patto negli ultimi tre anni, con il che si reintroduce una forma di sanzione sul personale per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto; avere un rapporto tra la spesa per il personale e le spese correnti inferiore a quello previsto dai parametri per individuare gli enti strutturalmente deficitari; non superare il rapporto medio tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati. Gli enti non soggetti al Patto, cioè i Comuni fino a 5mila abitanti, le Comunità montane e le Unioni, devono rispettare due parametri: non superare il rapporto tra la spesa per il personale e quella corrente prevista per il maturare delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15%; non superare rapporto medio tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati diminuito del 20%. La Finanziaria è stata invece un'occasione perduta per definire finalmente in modo univoco che cosa si debba intendere per spesa per il personale, vista la discrepanza esistente tra le regole di contabilità, del conto

annuale e del sistema Siope. Lo Stato assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2006/2007. H principio, come accennato, vale solo per gli enti non soggetti al Patto; ai comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e alle Province si applica l'esclusione di questi costi dal computo del Patto. Sono a carico dei bilanci e non sono esclusi dal Patto né gli incrementi previsti dalla Finanziaria 2007, né quelli previsti dalla Finanziaria 2008. Nella Finanziaria manca la conferma che i maggiori costi determinati dai rinnovi dei contratti vanno esclusi dal calcolo dell'aumento della spesa per il personale, ma probabilmente in via interpretativa si può arrivare comunque a questa conclusione. La Finanziaria non si è neppure dimenticata dei maggiori oneri che deriveranno dal rinnovo del contratto dei segretari. Il loro finanziamento sarà garantito per tutti gli enti dal rafforzamento del principio della onnicomprensività del tratta-

mento economico accessorio e, per gli enti non soggetti al Patto, dall'utilizzo di 5 milioni di euro l'anno tratti dal fondo per il pagamento degli stipendi ai segretari in mobilità. Per le assunzioni a tempo indeterminato continuano ad applicarsi le regole in vigore nel 2007. A parte il tetto di spesa, non vi sono vincoli per gli enti soggetti al Patto, mentre per i piccoli Comuni e gli altri enti esse possono essere effettuate entro il tetto delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. Occorre infine ricordare che oggi le assunzioni a tempo indeterminato sono diventate le uniche possibili per le Pa, visto che quelle flessibili possono essere disposte solo in casi eccezionali: per esigenze stagionali, fino a tre mesi, per gli uffici di staff degli organi politici, per i dirigenti (sembra che tale disposizione si debba intendere nel senso che sono compresi in questo ambito anche i responsabili negli enti sprovvisti di dirigenti) e per i progetti finanziati dalla Ue.

Arturo Bianco

FINANZIARIA E COMUNI – Il personale/Organi istituzionali. La cura dimagrante

Il consigliere perde l'indennità

Ai membri dell'assemblea spettano solo i gettoni che non possono superare il 25% del compenso massimo del sindaco

Dalle prossime elezioni amministrative la Giunta dei grandi Comuni e di alcune Province saranno un po' più esigue: il comma 26 dell'articolo 2 della Finanziaria prevede infatti che i membri di Giunta siano ridotti da 16 a massimo 12. Ma gran parte dei cambiamenti è sul fronte delle indennità: per i consiglieri collocati in aspettativa non retribuita saranno a proprio carico gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. L'aspettativa rimarrà invece per sindaci, presidenti di Provincia, presidenti e membri dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, delle Comunità montane e delle Unioni dei Comuni. Tagli anche all'indennità di funzione, che non è più prevista per i consiglieri. Anche per presidenti e assessori presenti nei consorzi o in enti con più Comuni spetta

un'unica indennità di funzione: verrà calcolata in base a quella prevista per un Comune con numero di abitanti pari a quelli di tutta l'area di competenza. Solo per sindaci, presidenti di Provincia e assessori le indennità di funzione potranno essere incrementate con una delibera di Giunta. Questa possibilità è però negata ai Comuni in dissesto finanziario o per gli enti che non hanno rispettato il Patto. Regole ben precise anche per i gettoni di presenza: consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali dei Comuni capoluogo di Provincia e delle Comunità montane hanno diritto a percepire un gettone di presenza per consigli e commissioni, ma in un mese non devono superare un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco o il presidente. È soprattutto il divieto di cumulo al centro dei tagli dei costi della

politica: non possono percepire gettoni di presenza i parlamentari, sia nazionali sia europei, né i consiglieri regionali. Anche per le trasferte si punta sulla trasparenza: gli amministratori locali non riceveranno nessun compenso per la partecipazione a organi connessi con il proprio ruolo, mentre dovranno essere documentate tutte le spese sostenute per le trasferte: spetterà il rimborso e un forfait. Inoltre ogni amministratore potrà partecipare a una sola forma associativa comunale, tranne nel caso di consorzi resi obbligatori per legge, e potranno essere costituite associazioni o circoscrizioni di decentramento solo nelle città sopra i 250mila abitanti (fino ad oggi il tetto era di 100mila). Razionalizzazione anche della commissione elettorale: la revisione delle liste sarà fatta dal responsabile dell'ufficio elettorale, mentre l'incarico di

componente della commissione sarà a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese di viaggio. Sarà compito di comuni e regioni ridurre i costi dovuti alla duplicazione di funzioni. In particolare le due province autonome di Trento e Bolzano dovranno, entro la fine dell'anno, ridurre il numero dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi esecutivi dei consorzi tra i Comuni, oppure possono sopprimere qualche consorzio, stando attenti che i bilanci non siano in rosso, e passare le funzioni ad altri enti locali. Nella stessa ottica entro il 1° luglio le Regioni devono rideterminare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti affidandone la competenza a una Provincia o a un consorzio.

Eleonora Della Ratta

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.3

FINANZIARIA E COMUNI – Il personale/Enti montani. La razionalizzazione

Sulle Comunità parola alle Regioni

Le sorti degli organismi devono essere decise entro sei mesi in base a indicatori geografici e socio-economici

E' l'articolo 2 della Finanziaria 2008 a regolare le novità che interessano le Comunità montane. La manovra prevede una riduzione del fondo ordinario di 33,4 milioni quest'anno e di 66,8 milioni per il 2009. Saranno le Regioni a riorganizzare la disciplina che regola le Comunità: entro 1° luglio dovranno provvedere, sentiti i consigli delle autonomie locali, a ridurre le spese di gestione di almeno un terzo della quota che è stata assegnata nel 2007 alle Comunità montane di ogni singola Regione. La Finanziaria prevede una riduzione del numero delle comunità montane, ed è lo stesso articolo 2 a indicare i parametri che le Regioni dovranno seguire, basandosi su indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici. Ad essere presi in consi-

derazione devono essere la dimensione territoriale e demografica, l'indice di vecchiaia, il reddito medio pro-capite, sulla pendenza dei terreni e l'altimetria del territorio, ma anche sul livello dei servizi offerti, la lontananza dal capoluogo di provincia e sulla presenza di attività produttive non agricole. Saranno i Comuni a doversi fare carico dei rapporti di lavoro con i dipendenti delle comunità montane che saranno soppresse: mentre le regioni dovranno occuparsi della ripartizione delle risorse umane, gli enti comunali saranno responsabili dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, mantenendo i rapporti giuridici e rispondendo di tutti gli effetti, anche quelli processuali. Cambiamenti anche per le comunità montane che resteranno in vigore: con deroga all'arti-

colo 82 del Dlgs 267/2000 dovrà essere ridotto sia il numero dei componenti degli organi rappresentativi che le indennità delle quali hanno diritto. Restano invece invariati i benefici di cui godono attualmente le Comunità in base agli «interventi speciali per la montagna» previsti dall'Unione europea. Entro il 31 luglio 2008 il Governo procederà all'accertamento delle effettive riduzioni previste dalla legge finanziaria sulla base delle leggi regionali che verranno promulgate nei prossimi mesi e delle relative relazioni tecnico - finanziarie. Se le disposizioni indicate in Finanziaria non verranno attuate la legge prevede effetti ben precisi: non apparterranno più alle comunità montane i comuni capoluogo, quelli costieri o con oltre 20mila abitanti; così come saranno soppres-

se le comunità in cui più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro estensione sopra i 500 metri o per la metà del territorio oltre ai 500 metri sul livello del mare e con un dislivello di almeno 500 metri. Andranno a sparire anche le comunità con meno di cinque comuni, a meno che sia la stessa collocazione geografica ad impedire una formazione più ampia, mentre nelle altre comunità montane gli organi consiliari devono essere costituiti da un solo membro per ogni comune, purché sia garantita la presenza delle minoranze. Le Regioni hanno dunque sei mesi di tempo per rendere attuativi i provvedimenti con apposite leggi.

E.D.R.

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.3

FINANZIARIA E COMUNI – Il personale

Le stabilizzazioni si aprono anche alle co.co.co.

Una barriera generalizzata per contrastare l'utilizzo del lavoro atipico ferma il nuovo precariato ma irrigidisce la gestione

Si ampliano le possibilità di stabilizzare il personale precario e si comincia a estendere questa opportunità anche ai co.co.co. L'ampliamento si congiunge alla dura stretta sulle assunzioni flessibili: una scelta che vuole impedire sul nascere la possibilità che nascano nuove forme di precariato, ma che determina un notevole irrigidimento nelle regole per la gestione del personale. Le indicazioni della Finanziaria sono in questa materia, per molti aspetti, oscure e contraddittorie, conseguenza pressoché obbligata a seguito della ricerca di un faticoso punto di mediazione politica, tanto che appare quanto mai necessario che siano chiarite in sede legislativa. Altrimenti è facile prevedere un'esplosione di

contenziosi e uno stillicidio di interpretazioni. Sempre tenendo presente che grava sulla stessa scelta delle stabilizzazioni, sulla base dei principi affermati in modo consolidato dalla giurisprudenza della Consulta, la "nube" della possibile dichiarazione di incostituzionalità. E che manca ancora (adesso il termine è stato spostato "inderogabilmente" al mese di marzo) il contenuto del Dpcm per le ulteriori forme di stabilizzazioni di lavoratori precari. I dipendenti a tempo determinato possono essere stabilizzati se hanno maturato entro il 28 settembre 2007 un'anzianità triennale. È stato cioè allungato di un anno il termine fissato dalla Finanziaria 2007. Tutte le Pa, quindi anche gli enti locali, si devono dare un piano per

la stabilizzazione dei precari, che deve essere adottato entro aprile e deve essere coerente con le indicazioni del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale. Va ricordato che la stabilizzazione è una scelta discrezionale per le Pa, mentre il piano è obbligatorio. Esso deve recepire le eventuali intese che in sede locale sono state raggiunte in precedenza con i sindacati. Nell'ambito del piano possono anche essere compresi i co.co. co. che hanno maturato un'anzianità minima triennale presso l'ente. Non è in alcun modo chiaro cosa voglia dire il richiamo alla riserva, che viene peraltro riconfermata, del 60% delle assunzioni a tempo determinato che le amministrazioni intendono effettuare per i co.co.co. in

servizio da almeno un anno alla data del 29 settembre 2006 presso l'ente. E non è chiaro il rapporto tra questa disposizione e quella che consente di riservare il 20% delle assunzioni a tempo indeterminato alla stabilizzazione dei lavoratori subordinati a tempo determinato e di calcolare come punteggio il "servizio" prestato quale co.co.co. nello stesso ente. E invece chiara l'esclusione dal novero degli stabilizzabili dei co.co.co. che hanno svolto la proprie attività presso gli uffici di staff degli organi politici. Viene formalizzata la possibilità di trattenere in servizio il personale che le Pa hanno deciso di stabilizzare, nelle more delle procedure.

Ar.Bi.

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.3

FINANZIARIA E COMUNI – Il personale/Incarichi. I vincoli Nel regolamento la disciplina per le consulenze

Gli enti locali devono affidare gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca, e le consulenze sulla base di criteri definiti per via regolamentare ed entro un limite massimo di spesa, secondo una pianificazione approvata dal consiglio. L'articolo 3 della Finanziaria, ai commi 55-57, definisce un percorso per razionalizzare il ricorso a soggetti esterni per le prestazioni professionali. Le amministrazioni devono anzitutto stabilire nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di tali incarichi. La disciplina deve essere strutturata tenendo conto dell'articolo 110, comma 6 del Dlgs 267/2000 e del-

l'articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001. Peraltro questa disposizione è stata modificata dall'articolo 3, comma 6 della stessa Finanziaria 2008, tanto che ora le Pa possono conferire incarichi individuali (per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio), con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. La «specializzazione universitaria» si riferisce alla laurea specialistica inerente l'oggetto dell'attività da svolgere. Per l'efficacia dei rapporti professionali formalizzati, le amministrazioni devono provvedere alle forme di pub-

blicizzazione previste dall'articolo 3, ai commi 18 e 54. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deve contenere anche il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze: l'indicazione può presumibilmente essere configurata anche in termini dinamici (in percentuale) rispetto all'ammontare della spesa per servizi. La disposizione sancisce poi che l'affidamento effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le norme regolamentari vanno trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 30 giorni dalla loro adozione,

per consentire un'analisi in termini di coerenza complessiva e sotto il profilo economico-finanziario. Il percorso trova il proprio completamento nel comma 55, in base al quale conferimento di simili attività a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Tuel. Il programma dovrà essere coerente con il complesso degli obiettivi per i quali si presume il ricorso a prestazioni professionali qualificate dall'esterno e con il limite massimo di spesa stabilito dal regolamento.

Al.Ba.

Così l'affidamento Gli adempimenti

- a) La Giunta modifica il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi indicando
 - Limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi
 - Tetto di spesa
- b) Il Consiglio vara un piano
 - Che indichi la strategia a cui risponde l'affidamento degli incarichi
 - Che rispetta il tetto di spesa stabilito nel regolamento

FINANZIARIA E COMUNI – I beni dell'ente

Al Consiglio spetta un esame puntuale su ogni partecipata

La scelta di eventuali dismissioni richiede delibere per i singoli casi

Difficile per il mondo delle partecipate pubbliche trovare una tregua. Infatti, nonostante il rinvio della riforma Lanzillotta al Senato, il Governo è comunque intervenuto in materia, con una norma molto restrittiva, riferita sia agli enti locali sia alle altre Pa, che necessita però di chiarimenti. Per l'articolo 3, comma 27, le Pa «non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società». Un divieto perentorio, ma che meriterebbe più di una precisazione. Quali sono, per cominciare, le «finalità istituzionali» di un ente locale? Per esse devono intendersi, a nostro giudizio, le sue «funzioni fondamentali». L'utilizzo di un termine diverso si giustifica con il fatto che la norma è di carattere generale. Meglio vederlo scritto almeno in una circolare, però. Ancora, è difficile capire cosa sia «strettamente» necessario a svolgere le proprie funzioni. Lo è, per esempio, una società che realizza prodotti o servizi intermedi? A rigore no, perché si tratta di attività che può svolgere egregiamente il mercato. Eppure ci sembra di poter affermare il contrario perché, altrimenti, sarebbe stato quanto meno ragionevole abrogare esplicitamente l'articolo 13 del decreto Bersani. Anche qui un chiarimento sarebbe utile. Peraltro, a una visione molto restrittiva dell'ammissibilità delle esternalizzazioni si contrappone, nel medesimo comma, una deroga tanto vaga quanto omnicomprensiva: «è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società». È di interesse generale una televisione locale? Lo è un bar o uno studio dentistico? Anche qui delimitare i confini del ricorso ad una deroga che evidentemente non è pensata per gli enti locali, bensì per lo Stato, sarebbe quanto mai opportuno. Rilevante, ancora, è il comma 28: «L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sus-

sistenza dei presupposti di cui al comma 27». Ai Consigli comunali e provinciali è quindi assegnato il ruolo di ripensare la strategia di intervento dell'ente attraverso società strumentali, e verificare l'esistenza dei requisiti di legge. Visto il tenore della norma, e gli effetti del mantenimento o della eventuale dismissione delle partecipate, non potrà essere fatta una «delibera omnibus», che riguardi tutte le partecipazioni. Serve invece l'assunzione di una decisione per ogni singolo caso. Si deve fare in fretta, per altro, perché ai sensi del comma 29 le eventuali dismissioni vanno realizzate, con procedura di evidenza pubblica, «entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore» della legge, e non dal momento della delibera di Consiglio. Definita invece con maggiore puntualità è la disciplina da seguire per le nuove esternalizzazioni (commi 30,31 e 32). Anzi tutto è richiesta l'adozione, sentite le organizzazioni sindacali, di provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate; occorre inoltre provvedere alla corrispondente ride-

terminazione della propria dotazione organica. È fatto espresso divieto di mantenere il personale nell'organico dell'ente quando si decide di affidare il servizio a una società terza. Una norma apparentemente di buon senso, resa però necessaria da quanto troppo spesso accade. Si prevede poi che (comma 31), fino a quando non si proceda alla rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente, al netto però del personale trasferito. A rafforzamento di tutto ciò è l'ulteriore onere a carico dell'organo di revisione: «Asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie» e trasmettere una relazione alla Funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, «segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti». E dire che la Finanziaria 2007 aveva classificato tale organo nel novero degli inutili «costi della politica».

Stefano Pozzoli

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.4

FINANZIARIA E COMUNI – I beni dell'ente/Imposta sul valore aggiunto. Novità a pioggia

A caccia di agevolazioni

Confermata l'aliquota al 10% per la manutenzione degli edifici a prevalente destinazione abitativa privata

In tema di Iva le novità per gli enti locali vengono anche dalla legislazione di settore, dal *reverse charge* alla disciplina sulle auto. Il nuovo decreto ambientale, inoltre, appare destinato a porre problemi assai rilevanti sul duplice versante della rilevanza Iva della tariffa di igiene urbana ambientale e degli eventuali obblighi di autofatturazione o rettifica dell'imposta assolta sull'acquisizione dei cespiti nel caso di loro successiva concessione gratuita ai titolari della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato. In ogni caso, an-

che nella Finanziaria le novità non mancano. È stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota del 10% per la manutenzione ordinaria e straordinaria che interessa edifici a prevalente destinazione abitativa privata, e la stessa aliquota è prevista per spettacoli e corsi mascherati o in costume. Le fatture ricevute dai soggetti che aderiscono al nuovo regime dei contribuenti minimi non dovranno essere registrate ma assoggettate - se emesse, ad esempio, da lavoratori autonomi - a ritenuta d'acconto secondo le regole ordinarie. È prevista la

decommercializzazione ai fini Iva dell'attività svolta dai gruppi di acquisto solidale: il punto potrebbe riguardare anche le aggregazioni promosse dagli enti locali. È stato poi rinviato al 2009 l'obbligo di immettere sul mercato registratori di cassa idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il tema interessa le farmacie comunali, per le quali soltanto è previsto l'obbligo di emissione di scontrini fiscali; Va inoltre ricordato che a partire dall'entrata in vigore del previsto decreto del ministro dell'Economia, l'emissione, la

trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali dovranno essere effettuate esclusivamente in forma elettronica. Non appartengono al novero delle amministrazioni dello Stato gli enti locali, i quali potrebbero peraltro essere interessati alla vicenda nella loro veste di fornitori di beni e servizi (per la fatturazione dei pasti, somministrati agli insegnanti delle scuole statali, ad esempio).

Alessandro Garzon

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.4

FINANZIARIA E COMUNI – I beni dell'ente

La stretta Iva non guarda più agli arretrati

Fissata la non retroattività della limitazione rimane da chiarire per quali attività continuano a esistere i contributi statali

La Finanziaria 2008, con l'articolo 2, comma 8, torna sull'argomento dei contributi statali agli enti locali per i maggiori costi Iva sostenuti per l'esternalizzazione di servizi non commerciali. Con questa norma viene risolta la controversa interpretazione della decorrenza del comma 711 della Finanziaria 2007, in base al quale il contributo Iva agli enti locali è limitato ai servizi non commerciali esternalizzati per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti. Infatti la nuova norma dispone in modo chiaro: a) che la modifica all'articolo 6, comma 3, della legge 488/1999, introdotta dal comma 711, della Finanziaria 2007, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalle certificazioni che gli enti locali medesimi sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008; b) che le certifica-

zioni rilasciate dagli enti locali in precedenza conservano validità. Il chiarimento portato dalla nuova norma è di rilevante importanza poiché, in modo certo, esonera gli enti locali dal rimborso di contributi erogati (e in corso di erogazione) a tutto il 2007 e riguardanti il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 2006. Ciò detto, rimane da stabilire quali siano ora i servizi residui da prendere in considerazione agli effetti del contributo statale agli enti locali, posto che in linea di principio i servizi non commerciali sono quelli per i quali non vengono pagati corrispettivi e non viceversa (articoli 1, 4 comma 4, e 13 del Dpr 633/1972 e successive modificazioni). Si può pensare a servizi pubblici connessi ad esigenze collettive, ma non aventi, per dimensione e/o natura, valenza commerciale. L'attività più rilevante può essere individuata

nel servizio smaltimento rifiuti a fronte del quale venga pagata dagli utenti la Tarsu ed è quindi esclusa dall'ambito di applicazione dell'Iva, come da Risoluzione dell'agenzia delle Entrate in data 12 agosto 2002, n. 278/E. Altri servizi utili possono essere rinvenuti tra i servizi a domanda individuale elencati, sulla base del DI 55/1983, convertito nella legge 131/1983, dal Dm 31 dicembre 1983, come modificato dal Dm 1° luglio 2002. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere considerate le seguenti categorie: alberghi diurni, asili nido, case per vacanze, ostelli, colonie, giardini zoologici, illuminazione votiva, locali adibiti a riunioni non istituzionali, auditorium e palazzi dei congressi. Possono essere ritenute utili anche alte attività rientranti nel campo dei servizi sociali, come l'assistenza domiciliare ed i cen-

tri di prima accoglienza. Sono invece certamente da escludere le attività elencate nella Circolare in data 22 maggio 1976, n. 18, del ministero delle Finanze, in quanto le stesse rientrano nel campo di applicazione dell'Iva. Da quanto sopra si evince con chiarezza che il rimborso statale Iva agli enti locali per i servizi esternalizzati subirà, pur escludendo ricadute retroattive e quindi a partire dalle erogazioni 2008, una drastica riduzione. Per contro lo Stato continuerà ad incassare la maggiore Iva pagata dagli enti locali sulla generalità dei servizi non commerciali esternalizzati secondo le disposizioni della originaria legge 488/1999. Il relativo fondo alimenterà qualche altro «tesoretto» ministeriale?

Massimo Pollini

FINANZIARIA E COMUNI – I beni dell'ente/Benchmark. I riferimenti

Rafforzati gli indicatori Consip per confrontare gli acquisti

Le amministrazioni locali e le società partecipate possono fare ricorso alle convenzioni stipulate da Consip per contenere e razionalizzare la loro spesa, rispettando comunque i principi di tutela della concorrenza. Il rafforzamento del sistema regolativo degli acquisti centralizzati di beni e servizi è definito da alcune disposizioni dell'articolo 2 della Finanziaria 2008, con attenzione particolare per le amministrazioni statali, ma con importanti novità anche per le autonomie locali e per l'ampio settore delle partecipate. I commi 569 e 570 delineano un quadro informativo di riferimento, elaborato da ministero dell'Economia e Consip sulla base di dati prodotti dalle amministrazioni centrali, inerenti: a) il fabbisogno di spesa per beni e servizi acquisibili nel 2008; b) informazioni sugli acquisti di beni e servizi nel 2005/07. Da questo complesso di elementi, ministero e Consip provvedono a

comporre, tramite il sistema di contabilità gestionale e i sistemi informativi integrati, una serie di indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle categorie merceologiche, dei parametri dimensionali della singola Pa e dei dati di consuntivo. Gli indicatori e i parametri di spesa sostenibile sono messi a disposizione (comma 571) delle amministrazioni statali, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete (www.acquistinretepa.it) quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo prevista dal Dlgs 286/99. Il più significativo coinvolgimento di altre stazioni appaltanti nell'utilizzo delle conven-

zioni stipulate da Consip per l'acquisizione di beni e servizi è determinato dal comma 573 dell'articolo 2 della Finanziaria, il quale prevede che il ricorso alle stesse può essere realizzato in termini di ampia discrezionalità (comunque facendolo salvo il sistema delle centrali territoriali di committenza e con massima garanzia per la tutela della concorrenza) dai soggetti aggiudicatori individuabili in base all'articolo 3, comma 25 del Dlgs 163/2006. Tra questi sono compresi gli enti locali, le società partecipate e, più in generale, gli organismi di diritto pubblico: tutti possono accedere alle convenzioni oppure optare per procedure autonome di acquisto, secondo i percorsi delineati dal codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo il contenimento e la razionalizzazione dei costi. In relazione alla gestione di una gara o di un acquisto in economia, le Pa sono tenute a fare riferimen-

to ai parametri qualità-prezzo delle convenzioni Consip (in base all'articolo 26 del comma 3 della legge 488/99) avranno a disposizione (comma 572 dell'articolo 2 della Finanziaria 2008) strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei parametri. La definizione degli strumenti di comparazione è demandata all'Economia e alla Consip, che dovranno metterli a disposizione entro marzo anche per consentire alle amministrazioni il confronto con mercati settoriali o locali. La definizione degli strumenti di comparazione e dei parametri qualità-prezzo permetterà infatti alle Pa intenzionate a procedere ad acquisti in maniera autonoma di sviluppare le indagini di mercato preliminari alle procedure selettive.

Alberto Barbiero

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.4

FINANZIARIA E COMUNI – I beni dell'ente/Immobili. Le verifiche

Gli inventari vanno aggiornati

Il monitoraggio sui fabbricati ad uso residenziale deve riferirsi anche alle dinamiche di mercato per cercare la valorizzazione

Le misure per il migliore utilizzo di alcune tipologie di beni immobili delle amministrazioni devono essere pianificate e determinano la base informativa per un sistema di monitoraggio. La razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle Pa per il contenimento delle spese di funzionamento previsto dall'articolo 2, comma 594 della Finanziaria 2008 riguarda anche gli immobili ad uso abitativo o di servizio. Da questo quadro sono tuttavia esclusi i beni infrastrutturali. Le soluzioni di ottimizzazione degli immobili richiedono una verifica accurata proprio per distinguere le com-

ponenti immobiliari da riportare allo strumento di pianificazione, realizzabile con riferimento: a) al dato inventariale, il più possibile aggiornato; b) alle dinamiche del mercato immobiliare, rispetto al quale possono essere definite specifiche scelte strategiche di valorizzazione. Le amministrazioni possono ricondurre al piano anche percorsi di dismissione parziale, comunque da finalizzare a un utilizzo più razionale del complesso dei beni immobili destinati a esigenze abitative o di servizio. Per il patrimonio abitativo, particolare attenzione deve essere posta nella correlazione con le strategie inerenti la ge-

stione dell'edilizia residenziale pubblica. In base al comma 599 dello stesso articolo 2 della legge Finanziaria 2008, le Pa chiamate a elaborare il piano di razionalizzazione, una volta effettuata la ricognizione propedeutica all'adozione degli strumenti di pianificazione, sono tenute a comunicare al ministero dell'Economia un'ampia serie di informazioni relative ai beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali: a) sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli even-

tuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; b) dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. La comunicazione deve essere effettuata sulla base di criteri e modalità che saranno definiti con un Dpcm entro il prossimo di marzo.

Al.Ba.

IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag.4

FINANZIARIA E COMUNI – I beni dell'ente/Beni strumentali. Una strategia per la spesa

Piano triennale per razionalizzare i costi di uffici e auto di servizio

È possibile prevedere anche la vendita di alcune dotazioni che però va valutata in termini di costi e benefici

L'uso razionale dei beni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio deve essere regolato da strumenti di pianificazione. L'articolo 2, comma 594 della Finanziaria 2008 finalizza al contenimento delle spese di funzionamento delle amministrazioni l'adozione di piani triennali nei quali devono essere individuate le misure per razionalizzare l'uso di beni e di mezzi di cui fruisce l'organizzazione. La pianificazione è riferibile anzitutto alle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: apparati di telefonia fissa e mobile, strumenti telematici (ad esempio telefax), mezzi per la stampa e la riproduzione (ad esempio fotocopiatrici), strumenti informatici (ad esempio computer, periferi-

che). Il comma 595 dell'articolo 2 stabilisce che nei piani sulle dotazioni strumentali tecnologiche sono indicate anche le misure per circoscrivere l'assegnazione di telefonini ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, e solo per il periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso (individuando anche forme di verifica a campione del corretto utilizzo). Le amministrazioni devono anche strutturare piani di razionalizzazione dell'uso delle autovetture di servizio, con il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo. Rispetto a tale prospettiva, la modulazione operativa richiede un'adeguata valutazione del parco autoveicoli, con necessaria

distinzione delle loro condizioni di operatività (ad esempio con rilevazione di usi promiscui). Il terzo elemento su cui le amministrazioni devono pianificare le misure di razionalizzazione è il complesso dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. I piani possono anche prevedere (comma 596) la dismissione di dotazioni strumentali e, in tal caso, lo strumento di modulazione gestionale dei beni va corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici. La competenza in relazione all'approvazione dei particolari piani nell'ambito delle amministrazioni locali sembra riferibile alla Giunta, in quanto gli stessi hanno caratteristiche di strumenti di pianifi-

cazione operativa ed a valenza organizzativa. Tuttavia l'articolazione pluriennale e le necessarie connessioni economiche potrebbero consentire la codificazione tra i piani finanziari, rientranti nella competenza del consiglio (articolo 42, comma 2, lettera b) del Tuel. Una volta approvati, i piani vanno pubblicizzati (comma 598) sul sito Web dell'amministrazione. L'efficacia delle azioni conseguenti alle strategie di migliore utilizzo elaborate negli strumenti di pianificazione triennale deve essere quindi consuntivata annualmente, con trasmissione di una relazione specifica (comma 597) agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Al.Ba.

FINANZIARIA E COMUNI – I tributi

Limiti europei sulla riscossione

Controllo analogo e vincoli territoriali per le società di gestione delle entrate

Si ampliano i poteri degli enti locali per il recupero dei tributi evasi, mentre le gare la gestione delle entrate devono conformarsi ai restrittivi orientamenti comunitari. Sotto quest'ultimo profilo, si segnala l'apertura del mercato delle entrate locali agli operatori comunitari che dimostrino, attraverso l'esibizione di un'attestazione rilasciata dallo Stato di stabilimento, di possedere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/97. Si chiude invece, con ogni probabilità, la stagione delle società miste. A partire dal 2008, l'affidamento a tali società potrà avvenire solo con una doppia procedura a evidenza pubblica: la prima per la scelta del socio privato e la seconda per l'aggiudicazione del servizio. L'affidamento diretto, senza gara, resta quindi possibile solo per le società in house,

soggette a pesanti condizionamenti. Deve trattarsi infatti di società interamente pubbliche, sulle quali il socio pubblico eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che realizzano la parte più importante dell'attività con l'ente controllante e che per di più si operano solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. La disciplina è quindi molto più restrittiva di quella generale, contenuta nell'articolo 113 del Tuel. La disposizione sulle entrate locali non sembra ammettere una società con capitale sociale suddiviso tra più enti pubblici, poiché prevede un socio unico che esercita il controllo. La limitazione territoriale, poi, è inesistente nel modello "in house" classico. Come si giustifichi una normativa così penalizzante, nell'ambito di servizi connotati da evidenti finalità istituzionali, è difficile da

comprendere. Se i Comuni intendono svolgere in forma associata l'accertamento e la riscossione dei tributi sembra che l'unica strada sia quella della convenzione o dell'unione. Con decreto delle Finanze, entro fine marzo, sarà attivata la possibilità di accedere ai dati in possesso delle Entrate, ai soli incaricati della riscossione delle entrate locali. L'autorizzazione dovrà essere concessa dal direttore dell'Agenzia ai soggetti affidatari della gestione delle entrate (società miste, società in house e privati iscritti all'albo). Questo comporterà, tra l'altro, l'accesso alle informazioni bancarie e finanziarie dei contribuenti, attenuando le differenze oggi esistenti rispetto al sistema gestito da Equitalia. Bisognerà capire se l'accesso ai dati sarà riservato ai soggetti incaricati della riscossione o, come è più logico, comprenderà anche

le società incaricate del solo accertamento dei tributi locali. La facoltà si affianca all'accesso dei Comuni all'anagrafe tributaria, contenuto nel decreto attuativo del collegato fiscale 2006 varato poche settimane fa. È rimasta infine senza effetti l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Dlgs 446/97, dopo che il decreto mille-proroghe ha confermato il potere di avvalersi dell'ingiunzione fiscale, in alternativa al ruolo. Il problema, ora, è quello di capire quali previsioni del titolo II del Dpr 602/1973 sono compatibili con l'attività di riscossione delle entrate locali. Certamente è possibile avvalersi di un proprio ufficiale di riscossione per sostituire l'ufficiale giudiziario. Non è chiaro invece se sia applicabile il fermo amministrativo e il pignoramento presso terzi.

Luigi Lovecchio

FINANZIARIA E COMUNI – I tributi/Ici. La nuova detrazione

Sconto in conflitto con i regolamenti

La nuova detrazione statale sull'Ici dell'abitazione principale pone due problemi interpretativi: i rapporti con i poteri regolamentari dei Comuni e le modalità di calcolo dei rimborsi per il minor gettito. La Finanziaria 2008 ha aggiunto il comma 2-bis all'articolo 8 del Dlgs 504/92, che prevede la detrazione d'imposta pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'abitazione principale, con un massimo di 200 euro. Lo sconto si aggiunge ai 103,29 euro della "vecchia" detrazione e opera, al massimo, sino a concorrenza dell'imposta dovuta. Se l'Ici sull'abitazione principale è inferiore alla detrazione complessiva spettante, la differenza può essere scomputata dall'imposta dovuta sulle pertinenze dell'abitazione stessa. I Comuni possono elevare la detrazione sino alla totale esenzione dell'abitazione principale (articolo 58 del Dlgs 446/97). Si deve pertanto stabilire come si applica la nuova detrazione, in presenza di una delibera comunale che abbia elevato lo

sconto Ici. La tesi che si sta diffondendo tra gli enti locali è che la nuova detrazione statale si aggiunge sempre alla misura decisa dal Comune. Questo orientamento ha il pregio di armonizzarsi con i criteri per il calcolo dei trasferimenti statali. Per impostare la soluzione del problema, occorre in primo luogo chiedersi se il potere di elevare la detrazione riguardi anche la nuova misura agevolativa o sia limitato al vecchio importo di 103,29 euro. A nostro avviso, non è risolutivo osservare che le previsioni di riferimento richiamano unicamente la detrazione di cui all'articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/92, trattandosi di previsioni emanate prima dell'istituzione della detrazione aggiuntiva. È invece dirimente rilevare che, se il Comune ha il potere di esentare l'abitazione principale, a maggior ragione ha il potere di elevare la detrazione di legge, intesa come somma delle due componenti (103,29 euro + 1,33 per mille). Ecco allora che diventa importante verificare come è formulata la deli-

bera. Se l'atto del Comune prevede che la detrazione di legge, senza ulteriori specificazioni, sia elevata, ad esempio, a 250 euro, l'interpretazione che sembra più corretta è che tale importo comprenda anche l'1,33 per mille. Con il corollario che il contribuente dovrà confrontare la detrazione di legge con quella comunale e applicare quella più favorevole. D'altro canto, sotto il profilo logico-giuridico, il regolamento viene dopo l'applicazione integrale del nuovo articolo 8. Per evitare confusioni, sarebbe quindi preferibile adottare per il 2008 delibere che prevedano direttamente l'ammontare dell'incremento della detrazione. Una formula potrebbe essere: «La detrazione di cui all'articolo 8, Dlgs 504/92, è aumentata di 100 euro». I Comuni possono inoltre assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato gratuito a parenti. Se l'assimilazione è stata decisa anche ai fini della detrazione, sembra inevitabile la spettanza della detrazione aggiuntiva dell'1,33 per mille.

Se si vuole evitare questa diminuzione di gettito, occorre pertanto intervenire sul regolamento, limitando l'assimilazione all'aliquota ovvero prevedendo l'applicazione della sola detrazione di 103,29 euro. I rimborsi dello Stato hanno le stesse scadenze dei pagamenti Ici (la metà il 16 giugno e l'altra metà il 16 dicembre). La quantificazione avviene sulla base delle detrazioni e delle aliquote vigenti nel 2007. Ne consegue che per tutte le annualità future, i Comuni dovranno continuare ad applicare alla base imponibile di periodo le delibere 2007. Uno dei tanti dubbi che si pongono è se il rimborso riguarderà anche la maggiore detrazione sull'abitazione concessa in uso gratuito, eventualmente deliberata dal Comune nel 2007. A stretto rigore, la risposta dovrebbe essere negativa. In questo caso, infatti, si è in presenza di una perdita di gettito che può essere agevolmente evitata, con una modifica al regolamento comunale.

Luigi Lovecchio

FINANZIARIA E COMUNI – I tributi

Rifiuti, il 2008 congela il regime del prelievo

Sono da revocare le delibere del 2007 che introducono la tariffa ma si possono cambiare i criteri di quantificazione

Ancora un anno di stallo per le modifiche al prelievo sui rifiuti. L'articolo 1, comma 166, della Finanziaria 2008, estende infatti all'anno in corso il divieto dei passaggi Tarsu/tariffa e viceversa, già contenuto nel comma 184 della legge 206/2006. La moratoria sulla strada della graduale abrogazione della Tarsu è certamente condivisibile, visto il vuoto legislativo generatosi con il Dlgs 152/2006. L'articolo 238 del Dlgs ha abrogato la tariffa Ronchi (articolo 49 del Dlgs 22/97) e ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa, dai contenuti molto innovativi. È infatti disposto che il futuro prelievo debba tener conto anche di indici reddituali. Per la concreta operatività della nuova tariffa è tuttavia necessario un decreto attuativo, di cui non si ha notizia. Allo scopo di evitare vuoti

normativi, lo stesso articolo 238 ha previsto che, nelle more della emanazione del decreto, «continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». A nostro avviso, con tale espressione si è inteso unicamente far salvi i regolamenti comunali di applicazione sperimentale della tariffa Ronchi, già adottati alla data di entrata in vigore del testo unico ambiente (29 aprile 2006). Al di fuori di questi regolamenti, infatti, la tariffa Ronchi deve ritenersi abrogata. Si spiegano così le disposizioni di «blocco» delle due ultime finanziarie: non si può passare a tariffa, poiché mancherebbe la disciplina di riferimento del prelievo. Ciò non toglie, ovviamente, che le strade a disposizione del legislatore sono molteplici, ivi incluso il mantenimento della tassa, seppure con profonde modifiche. Quest'ultima pro-

spettiva è infatti tornata di attualità dopo che la sentenza 17526/2007 della Corte di cassazione ha riconosciuto natura tributaria alla tariffa Ronchi. Per il 2008, dunque, si deve conservare la medesima tipologia di prelievo che è stata applicata nel 2007. Nel caso in cui il Comune avesse approvato il passaggio a tariffa nel corso del 2007, prima della emanazione della Finanziaria, occorrerà revocare la delibera per ripristinare la tassa rifiuti. Deve essere tuttavia chiaro che la disposizione della Finanziaria non vieta di modificare i criteri di determinazione delle tariffe, all'interno del regime applicato nel 2007. Se il Comune nel quale vige la tassa decide di cambiare il metodo tariffario, trasponendo ad esempio in ambito Tarsu il metodo normalizzato di cui al Dpr 158/99, tale scelta è pienamente legittima. Non

vale osservare che il suddetto Dpr è stato abrogato da Testo unico ambiente, poiché nell'esempio proposto il provvedimento del '99 viene utilizzato come semplice criterio tecnico di riferimento. Qualunque sarà il futuro del prelievo sui rifiuti, infatti, una cosa è certa: la legislazione nazionale dovrà ispirarsi al principio comunitario del «chi inquina paga». Questo significa che l'importo richiesto al cittadino dovrà avvicinarsi il più possibile al grado di fruizione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Per evitare quindi brusche variazioni da un anno all'altro, è opportuno programmare una graduale modificazione dei rapporti tariffari.

Luigi Lovecchio

FINANZIARIA E COMUNI – Le altre norme

Servizi commerciali, i vantaggi dell'Irap

Sulla base imponibile benefici anche agli enti

La Finanziaria 2008 cambia la natura e i contenuti dell'Irap. L'imposta è infatti destinata a diventare un vero e proprio tributo regionale, da (re)istituire - a partire dal 2009 - con apposita legge. In questo ambito le Regioni potranno modificare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, ma non la base imponibile; resteranno in ogni caso allo Stato le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo. Da notare, inoltre, che a partire dal 2008 la dichiarazione Irap dovrà essere presentata, in via autonoma, alla Regione (o Provincia autonoma) di domicilio fiscale del contribuente. Per la generalità dei contribuenti "non pubblici", oltre che per gli enti pubblici che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del metodo "commerciale" viene infine ribassata al 3,9% l'aliquota d'imposta. Oltre alla riduzione dell'aliquota, questi stessi soggetti non potranno che beneficiare delle modificazioni di carattere contenutistico introdotte dalla Finanziaria 2008. Non direttamente, dal momento che l'articolo 1, comma 50

non impatta sugli articoli del decreto dedicati agli enti pubblici, ma indirettamente: in forza del richiamo proposto dall'articolo 10-bis, i nuovi contenuti dell'articolo 5 in tema di base imponibile Irap si rendono in effetti applicabili anche agli enti locali che, in relazione alle attività commerciali svolte, hanno optato per l'applicazione del tributo secondo le regole previste per le società commerciali. **Un percorso travagliato** - Fino a oggi il calcolo dell'Irap secondo il metodo commerciale è stato un vero e proprio calvario, soprattutto per le lacune e le contraddizioni della prassi ministeriale. Si prendano, ad esempio, le istruzioni alla dichiarazione Irap 2007 (sostanzialmente invariate da dieci anni): nello stesso punto 1.3 si afferma, dapprima, che la base imponibile viene desunta dal conto economico civilistico inevitabilmente calcolato + per competenza; poche righe oltre si precisa qualcosa di molto diverso: per i soggetti «(...) tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica (...) i componenti positivi e negativi

di reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica». Il fatto è che i criteri della contabilità pubblica, fra i quali la cosiddetta competenza finanziaria, sono assai diversi da quelli previsti dal Codice civile, e dalla competenza economica in particolare. Le incertezze in ordine alla individuazione della base imponibile Irap sono state poi amplificate dalla necessità di apportare a essa le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale. **I nuovi contenuti** - Proprio su questo punto si innesta la Finanziaria: a partire dall'esercizio 2008 la base imponibile Irap viene determinata sulla base del conto economico civilistico, senza alcuna ulteriore necessità di variazioni in aumento/diminuzione di natura fiscale. Sotto il profilo pratico ne deriva che: - i terreni non si dovranno ammortizzare, dal momento che la loro utilità non si esaurisce nel tempo; - gli ammortamenti relativi alle autovetture saranno integralmente deducibili, senza alcuna limitazione di carattere fiscale; - i canoni di lo-

cazione saranno deducibili, a prescindere dai vincoli alla durata del contratto previsti dal Tuir; - le spese di manutenzione e riparazione sui beni propri saranno integralmente deducibili; - la rateizzazione quinquennale delle plusvalenze prevista dal Tuir sarà irrilevante ai fini Irap. Restano ferme, per altro verso, alcune situazioni di specifica indetraibilità ai fini Irap. In particolare: - i costi per il personale dipendente e assimilato restano indeducibili, a prescindere dalla classificazione in conto economico; - indeducibilità, inoltre, per le perdite su crediti, oltre che per i costi relativi a prestazioni occasionali e ad obbligazioni di fare e/o permettere. La Finanziaria ha infine abrogato il previgente articolo il, comma 2 del Dlgs 446/97, che prevedeva la non concorrenza ai fini Irap del recupero degli oneri del personale distaccato: resta a questo punto da chiarire come si potrà (dovrà) ovviare alla duplicazione di tassazione che sembra inevitabilmente derivarne.

FINANZIARIA E COMUNI – Le altre norme

Carta elettronica, nuova promessa per il 2008

Sul fronte dell'innovazione la Finanziaria si concentra sulla Pa centrale, ma detta regole che possono offrire spunti anche per gli enti locali. In particolare, la manovra prevede un taglio del 30% del budget per la corrispondenza e la bolletta telefonica alle amministrazioni che non adotteranno soluzioni tecnologiche per risparmiare. Una spinta per affrettare l'adozione del Voip e della posta elettronica certificata. L'introduzione dell'obbligo di adottare il Voip avviene con un'aggiunta al Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) prevista

dal comma 591 dell'articolo 2 della Finanziaria 2008. Il risparmio stimato è di 25 milioni per quest'anno, 140 per il 2009 e 286 a regime, dal 2010. Le modalità attuative saranno definite entro due mesi con un decreto del ministero dell'Innovazione, di concerto con i colleghi dell'Economia e delle Comunicazioni. Dal 1° gennaio ("e comunque a partire dalla scadenza dei contratti di fonia in corso"), quindi, gli uffici della Pa sono tenuti ad adottare questi strumenti, pena la riduzione - nell'esercizio finanziario successivo - di ciascun budget. Quanto alla posta elet-

tronica, si legge nel comma 589, l'inadempienza «in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata» farà scattare i tagli. A fine ottobre, le "caselle" elettroniche contate dal Cnipa erano già 122mila e 10.200 i domini per la firma digitale, che consente di rendere legali le comunicazioni. Quest'anno dovrebbe esserci anche il "decollo" della carta d'identità elettronica, disponibile in tutta Italia a 20 euro, che potrà essere usata in alternativa alla firma digitale per accedere ai servizi pubblici in rete. Monitoraggi e verifiche saranno svolti dal

Centro nazionale per l'informatica nella Pa. Una serie di incontri già in corso tra le Regioni e lo staff del ministero dell'Innovazione permetteranno di definire "di concerto" come attuare i nodi regionali del Spc. Per questo la Finanziaria ha stanziato 31,5 milioni (10,5 l'anno dal 2008 al 2010) che saranno ripartiti tra il Cnipa e le Regioni. Il programma, concordato con queste ultime ed esaminato dalla Commissione di coordinamento, dovrà poi essere approvato per decreto.

Andrea Paternostro

FINANZIARIA E COMUNI – Le altre norme

Sugli arbitrati la proroga apre alla revisione

Lo slittamento riguarda anche i contratti in essere e permette agli enti di ripensare le forme di tutela giudiziaria

Le Pa e le società partecipate dal 1° luglio 2008 non potranno inserire clausole compromissorie nei contratti per appalti di lavori, servizi o forniture o stipulare compromessi relativi agli stessi appalti. L'efficacia del divieto di ricorso agli arbitrati, prevista dall'articolo 3, commi 19 e 20, della Finanziaria 2008 è stata anticipata di sei mesi dall'articolo 15 del DI 248/2007, affinché la competenza in materia di risoluzioni di controversie relative ai contratti di appalto sia devoluta alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite presso i tribunali e le corti di appello in base al Dlgs 168/2003. La scelta attuata con il DI milleproroghe evidenzia l'intento del legislatore di definire un quadro di riferimento che consenta al contenzioso derivante dai contratti per l'esecuzione di lavori e l'acquisto di forniture o servizi di essere trattato in un percorso con maggiori garanzie nell'ambito del giudizio ordinario. Le sezioni specializzate acquisiscono una competenza ulteriore rispetto a quelle individuate dall'articolo 3 del Dlgs 168/2003, divenendo destinatarie di tutte le controversie civili derivanti dall'esecuzione di appalti di Pa o società partecipate. Una volta esaurito il periodo transitorio, il divieto diventerà pienamente efficace e le clausole su arbitrati e compromessi comunque stipulati saranno nulle (determinando illecito disciplinare per il soggetto che li abbia sottoscritti e responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti). Tale prospettiva sanzionatoria costituisce sollecitazione per una complessiva revisione dei capi-

tratti in fase di predisposizione per gare da indire nel 2008, dai quali dovrebbero essere espunte clausole compromissorie o di rinvio ad arbitrati, a favore di clausole con generale rinvio alla competenza del giudice ordinario. Altrettanto importante appare una ricognizione dei contratti in essere, per verificare le modalità di risoluzione delle controversie scelte dalle parti, in relazione all'attuazione delle ulteriori disposizioni previste dal pacchetto normativo. Il differimento dell'applicazione previsto dall'articolo 15 del DI 248/2007 riguarda infatti anche il comma 21 dell'articolo 3 della legge 244/2007, in base al quale le amministrazioni devono declinare la competenza arbitrale (se prevista da clausole compromissorie) per i contratti relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi già sottoscritti alla data di

entrata in vigore della legge stessa e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si siano ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007. Lo stesso comma prevede infatti che dalla data di comunicazione dell'abbandono della competenza arbitrale operi esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della legge 244/2007 (quindi dovendosi considerare tale termine con riferimento alla piena efficacia delle norme, ossia dal 1° agosto 2008), decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Al.Ba.

I CONTI DELLE FAMIGLIE

La via stretta tra euro e tasse

Le medie di Trilussa devono essere tenute a mente quando si guarda all'evoluzione del reddito familiare medio. L'indagine della Banca d'Italia dà un aumento del reddito reale medio delle famiglie del 5% circa dal 2000 al 2006, che risulta da uno 0,3% per i redditi dei dipendenti e un +13% per gli autonomi. Questi risultati - sconfortanti nell'aggregato e laceranti nella divaricazione - suscitano tre domande. Perché le famiglie con un capofamiglia lavoratore autonomo hanno avuto un aumento reale tanto maggiore? Si ritrova nell'indagine anche qualche buona notizia? A cosa è dovuta la bassa crescita del reddito medio familiare (5% in sei anni vuol dire un aumento di meno dell'1% l'anno)? La risposta alla prima domanda fa capo con molta probabilità all'introduzione dell'euro. Gli effetti sui prezzi, e soprattutto la differenza fra inflazione effettiva e inflazione percepita, hanno dato origine a molti studi, che hanno sostanzialmente confermato la correttezza delle rilevazioni dei prezzi e avanzato altre spiegazioni di quella discrasia. Ma non vi è dubbio che il change over ha permesso a molte categorie, che hanno il controllo sui prezzi dei propri servizi (prezzi che non fanno parte necessariamente delle rilevazioni dell'Istat) di "appropriare" del nuovo metro monetario per appropriarsi di altre fette di reddito. Insomma, l'euro non ha influito sull'inflazione ma sulla distribuzione dei redditi. Le scarse buone notizie nell'indagine Banca d'Italia confermano questa interpretazione. Il salto dei redditi degli autonomi si è verificato nella prima parte del periodo. La concorrenza ha poi agito in senso contrario, e nell'ultimo biennio (dal 2004 al 2006) il reddito degli indipendenti è rimasto sostanzialmente immutato mentre le famiglie con ca-

po famiglia dipendente hanno visto un aumento medio reale del 4,3%, che ha in pratica annullato le forti perdite del quadriennio precedente. Altre buone notizie? Una più forte dinamica dei redditi familiari nel Mezzogiorno (redditi il cui livello peraltro rimane nettamente inferiore rispetto al resto del Paese), da mettere in relazione soprattutto alla dinamica dell'occupazione, che ha innalzato il numero medio di percettori per famiglia. E infine, notizie meno cattive sui "bamboccioni": i giovani fra i 20 e 30 anni che stanno in famiglia erano il 65% nel 1990, erano arrivati al 76% nel 2002, e ora sono scesi al 73%. Nell'economia non ci sono solo famiglie; ci sono anche imprese e c'è lo Stato. I risultati dell'indagine campionaria della Banca d'Italia sono confermati da un esercizio di contabilità nazionale che guarda al reddito disponibile dei tre attori. Non solo dal 2000 ma anche dal-

l'inizio degli anni 90 il reddito disponibile delle famiglie (pro capite) è aumentato ben poco. Il Pil (sempre pro capite) è cresciuto nettamente di più, grazie al reddito disponibile delle società (essenzialmente utili non distribuiti e ammortamenti), che peraltro ha ripreso a scendere negli ultimi due anni; e grazie soprattutto al reddito disponibile della Pubblica amministrazione (essenzialmente quella parte della pressione fiscale che serve ai servizi pubblici, esclusi i trasferimenti). Insomma, in teoria le famiglie si possono consolare pensando che hanno ricevuto maggiori redditi virtuali attraverso i servizi pubblici. Ma non è affatto sicuro che ritrovino nella quotidiana esperienza questi benefici.

Fabrizio Galimberti

ENTI LOCALI – Nota tecnica dell'Ifel sulla manovra

Per le violazioni al Patto recupero solo sulla cassa

MILANO - Con l'introduzione della competenza mista il Patto di stabilità 2008 unifica l'obiettivo che i Comuni devono centrare, e impone di ricalcolare secondo i nuovi criteri il saldo di riferimento 2003/2005. Nei nuovi saldi, le spese correnti non sono più disciplinate dal Patto, ma per evitare che l'esclusione surriscaldi questa voce, l'Economia può intervenire a stoppare i prelevamenti dalla tesoreria statale. E il nuovo mix di voci rilevanti modifica nei fatti il sistema sanzionatorio, imponendo di ripensare il meccanismo 2007. Con una dettagliata nota tecnica redatta dall'Ifel (Istituto per la finanza e l'economia locale), che sarà presentata oggi alla Camera (9,30), l'Anci si addentra nelle novità della manovra e offre le prime indicazioni operative. A cominciare dai punti più controversi, come l'applicazione delle sanzioni a chi non ha centrato il Patto nel 2007. Secondo la manovra dell'anno scorso, basta un solo sfioramento, sulla cassa o sulla competenza,

per relegare l'ente fra i non "virtuosi", ma l'introduzione della competenza mista rende impossibile recuperare su entrambi i versanti, perché il nuovo obiettivo è unico. Che fare allora? Mentre si attendono chiarimenti dall'Economia, Ifel propone di prevedere il recupero solo per la parte di cassa, da effettuare aggiungendo al nuovo saldo programmatico l'ammontare dello sfioramento registrato sul 2007. L'interpretazione appare logica anche perché i forti vincoli imposti fin dal bilancio di previsione dell'anno scorso dovrebbero aver evitato grossi problemi sulla competenza di conto capitale, che per altro dal 2008 esce dalle poste rilevanti per il Patto. Ed è difficile ipotizzare una sanzione per una voce non più al centro dei vincoli di finanza pubblica. Sulla determinazione degli obiettivi 2008/2010, che da quest'anno discendono dalla somma algebrica della competenza di parte corrente e della cassa di conto capitale (escluse la riscossione e la concessione di crediti),

è essenziale disegnare con precisione i confini delle voci di bilancio da considerare. Che non contemplano le riscossioni in conto capitale ottenute nel 2003/2005 dalla dismissione di patrimonio immobiliare (Titolo IV dell'entrata, categoria 1°, voci 61-63), purché siano state espressamente destinate nello stesso periodo all'estinzione anticipata di prestiti. Dal 2008, per evitare di penalizzare gli enti virtuosi, concorrono ad abbassare l'obiettivo le entrate eccezionali del 2003/2005 prodotte dalle dismissioni. Per essere considerate "eccezionali", però, queste entrate in conto capitale devono superare il 15% della media delle entrate finali, e lo sconto è pari alla differenza (se positiva) fra queste entrate in eccesso e l'ammontare del contributo annuo dell'ente determinato dall'applicazione del coefficiente sulla spesa corrente. Lo sconto vale solo per gli enti con il saldo 2003/2005 positivo. Anche se non è chiarito dalla norma, Ifel sottolinea l'esclusione dal

saldo utile, anche per il 2008, delle spese di giustizia. La rivoluzione delle basi di calcolo modifica poi l'obbligo di certificare il rispetto del Patto a preventivo. Per far "dialogare" il bilancio (di cassa) con il Patto basato sulla competenza mista, è necessario allegare un nuovo prospetto che ricalcoli le poste secondo i nuovi criteri. Per farlo, sottolinea la nota Ifel, l'analisi va centrata sui flussi finanziari generati dalle previsioni del Titolo IV dell'entrata e sulle riscossioni in conto residui, sulla cui base determinare i margini di pagamento della spesa in conto capitale. I tecnici sottolineano che per gli oneri da urbanizzazione l'accertamento si basa sugli introiti effettivi, e quindi previsioni di cassa e stanziamenti di bilancio coincidono, e che i trasferimenti statali vanno conteggiati nella misura comunicata dall'amministrazione.

Gianni Trovati

INTERVISTA - Fabio Sturani - Vicepresidente dell'Anci

«Salvare i preventivi 2008»

«**C**on questo documento noi ci assumiamo la responsabilità di avviare la fase applicativa della Finanziaria 2008, nell'attesa che anche l'amministrazione centrale faccia subito la sua parte». Fabio Sturani, vicepresidente Anci con delega alla Finanza locale, si fa portavoce delle preoccupazioni dei Comuni per la crisi di Governo, accresciute dai «temi urgentissimi su cui la

discussione si era appena avviata». **In particolare?** In cima all'agenda ci sono i tagli ai trasferimenti. Come mostrano le cifre calcolate dal Sole24 Ore (1,2 miliardi per il 2008) il "buco" è enorme, e va risolto subito. **Come?** La cosa più urgente è salvare i preventivi 2008, che vanno chiusi entro marzo, ad esempio reintroducendo l'accertamento convenzionale come l'anno scorso. Non è il massimo,

ma comunque è una strada. E poi, prima di giugno (termine per i consuntivi 2007, ndr) bisogna trovare le compensazioni reali, sia sui tagli per l'Ici sia su quelli per i costi della politica. Nessuno pensi di lasciare nell'incertezza i Comuni per poi dire, quando è troppo tardi per altre soluzioni, di utilizzare gli avanzi. Non accetteremo altri scippi. **Ma la circolare solleva molti altri temi, dalle sanzioni**

per il Patto alla nota da allegare al preventivo. Noi abbiamo cercato soluzioni credibili e applicabili a tutti gli aspetti controversi. Se con l'Economia ci sono punti di disaccordo siamo ovviamente disponibili al confronto. L'importante è che si parta subito.

G.Tr.

SICUREZZA

Testo unico, giovedì nuovo round per la riforma

Sarà presentato giovedì, 31 gennaio, a parti sociali e Regioni il decreto legislativo che attua la parte generale della delega sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le convocazioni per sindacati, imprese e rappresentanti delle autonomie sono partite ieri. Nonostante la crisi di governo, quindi, ministero del Lavoro e della Salute confermano di voler procedere il più rapidamente possibile per contrastare l'emergenza quotidiana delle morti bianche. Per com-

pletare nelle parti più importanti la legge 123 potrebbe servire un mese. Ne sono convinti il sottosegretario alla Salute, Gian Paolo Patta, e quello al Lavoro, Antonio Montagnino, intervenuti ieri pomeriggio all'incontro sul tema organizzato dalla Sinistra arcobaleno. Per Montagnino in quattro settimane si potrebbero completare i provvedimenti che riguardano sia le parti speciali della legge (per esempio quelle sulla prevenzione degli incidenti), che il

titolo primo (che sostituirà la parte generale della legge 626/94) e la parte sulle sanzioni. I due sottosegretari hanno anche fatto un primo bilancio sulle norme (articoli da 2 a 12 della legge 123) in vigore dal 25 agosto scorso. Si tratta, tra l'altro, delle disposizioni relative al coordinamento delle attività di vigilanza e alle misure di sospensione dell'attività in caso di gravi e reiterate violazioni alla normativa in materia di sicurezza. «Molte aziende, compresa la Fiat, -

ha denunciato Patta - non stanno applicando la parte del testo unico che riguarda la catena degli appalti. È gravissimo». Ieri 10mila lavoratori sono scesi in piazza a Mestre per lo sciopero in favore della sicurezza sul lavoro. Sul fronte degli incidenti, sempre ieri, sono deceduti in provincia di Bologna due operai (un romeno di 38 anni e un italiano di 35).

PROCESSI E INFORMAZIONE - Applicata per la prima volta nella Capitale la legge 150 del 2000

Giustizia con ufficio stampa

Il Tribunale di Roma apre la strada - Milano pronta alla svolta

MILANO - Sette anni dopo l'approvazione della legge sulla comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche (la n. 150 del 2000), l'ufficio stampa fa il suo debutto in un palazzo di giustizia. Il presidente del tribunale di Roma, Paolo De Fiore, ha annunciato ieri di aver nominato un «giornalista iscritto all'Albo nazionale», Giorgio Parnasi, quale responsabile dello snodo dell'informazione giudiziaria nella capitale, almeno, par di capire, per quanto riguarda l'attività dei Gip/Gup, dei tribunali civili e penali e della Corte d'assise. Un'innovazione a cui guarda con interesse anche Milano, come conferma al Sole 24 Ore il presidente del tribunale ambrosiano, Livia Pomodoro. «L'ufficio stampa? È un'opzione a cui sto pensando seriamente nell'ambito della riorganizzazione del lavoro, mi fa piacere che Roma parta con

quest'esperienza che credo potrà essere molto utile». Secondo la presidente Pomodoro «tante notizie passano a volte quasi casualmente e senza nessuna formalità, contando più che altro su rapporti e amicizie personali; invece un ufficio preposto può rendere garantita e aperta a tutti la circolazione delle notizie e delle informazioni pubbliche rilevanti del Palazzo. Del resto già oggi mi capita abitualmente di valermi della sala stampa del tribunale (che esiste da decenni ed è gestita dal Gruppo cronisti lombardi, ndr) per rendere noti documenti e raggiungere il massimo possibile dei destinatari. Ribadisco: il progetto vedrà la luce a breve, è molto interessante». L'iniziativa annunciata ieri a Roma riguarda il Tribunale, ma non tocca l'altro versante delle toghe, quello delle Procure della repubblica. La comunicazione istituzionale

dell'organo inquirente è infatti già regolamentata nella legge che riforma l'ordinamento giudiziario, entrata in vigore la scorsa primavera dopo un serie di polemiche e rinvii: in Procura l'unico referente per l'informazione è il capo dell'ufficio, che può «delegare» altri magistrati all'incombenza stabilendo modalità e criteri. Non è chiaro se tra i delegati, in futuro, possano rientrare anche gli uffici stampa previsti dalla legge 150 del 2000. Difficile comunque prevedere l'impatto effettivo che questa rivoluzione delle pubbliche relazioni potrà sortire tra i corridoi di palazzi dove la consuetudine del cronista è diventata regola fondante della stessa professione: l'abilità di ottenere la notizia, e ovviamente poi di verificarla prima di renderla pubblica, da una pluralità di fonti indipendenti e "libere". L'esperienza delle altre amministra-

zioni "di cronaca" dove esistono gli uffici stampa -in questure e comandi dei carabinieri per la «nera», ministeri, authority, ed enti locali per la «bianca» - è ampiamente positiva ma qualche volta in chiaroscuro: a fronte di un servizio che rende più semplice e veloce l'accesso alle fonti, può talvolta accadere che l'ufficio diventi un ostacolo per l'approfondimento o l'interpretazione della notizia, come sottolinea il presidente dell'Unione nazionale dei cronisti italiani, Guido Columba: «Ben vengano gli uffici stampa anche nei tribunali - dice Columba - purché agevolino il lavoro dei giornalisti e non diventino invece uno schermo opaco. Già è abbastanza difficile oggi difendere l'informazione».

Alessandro Galimberti

Al ministro dell'interno la chiave per convincere il centro-destra a cambiare la legge elettorale

Il Colle prepara la mossa... sottile

Spunta l'ipotesi Amato alla guida di un governo istituzionale

Quando Antonio Di Pietro ha fatto il punto con i suoi più stretti collaboratori sull'andamento della giornata politica a un certo punto ha detto: «Buono». Come per dire: va bene, ci possiamo stare. A che cosa si riferisce il leader di Italia dei Valori? All'ipotesi di un'investitura di Giuliano Amato alla guida di un governo che tenti di procedere alla legge elettorale per andare al voto entro giugno. Il ministro delle Infrastrutture ci starebbe. Così come ci starebbero anche pezzi del centro-destra, come l'Udc di Pier Ferdinando Casini, unica a chiedere un governo istituzionale a fronte della chiamata alle urne di Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini e Umberto Bossi. E non è detto che in Forza Italia e nella stessa An non possa esserci qualcuno dotato di senso di riflessio-

ne che sotto sotto pensi tutto il bene possibile di un governo a tempo a trazione Amato. Potrebbe essere proprio il ministro del governo del dimissionario Prodi la carta nella manica che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, potrebbe far scivolare sul tavolo già da stasera, quando saranno terminate le consultazioni politiche. Napolitano, dichiaratamente contrario allo scioglimento delle camere con il mantenimento dell'attuale legge elettorale, potrebbe trovare in Amato la strada per uscire dalla crisi. Il professore, sembra essere l'uomo giusto per guadagnare la fiducia al Senato data la latente predisposizione di molti settori dello stesso centrodestra a procedere alla riforma della legge elettorale. Insomma, anche se con la casacca da ministro del centro-sinistra,

Giuliano Amato naviga bene anche tra le simpatie del centro-destra. E mai come questa volta una figura buona per tutte le stagioni, stile salvatore della patria, potrebbe tornare utile al Quirinale. Del resto il nome di Giuliano Amato non è una novità. Sono giorni che compare negli scenari possibili e quelli sognati. Addirittura nella stessa Forza Italia c'è chi ipotizza il suo reclutamento in un ministero importante, per esempio la Giustizia, in un eventuale governo Berlusconi terzo. Certo, resta in piedi l'opzione Franco Marini. Il presidente del Senato formalmente ha detto che l'incarico che già ricopre è più che sufficiente. Ma in molti in queste parole hanno visto una mezza candidatura. Comunque mancano poche ore alla decisione di Napolitano. Marini oppure Amato

o chiunque altro, secondo prassi accetterebbe con riserva. Avviando consultazioni personali per tastare l'indice di gradimento. Ma potrebbe anche decidere di andare diritto al bersaglio, accettando la missione lanciata in resta, presentare la lista dei ministri, giurare, presentarsi alle Camere con il suo programma istituzionale e chiedere il voto di fiducia. E se questa non dovesse arrivare sicuramente resterebbe in carica fino alle elezioni mentre il capo dello Stato scioglierebbe le Camere. Percorso istituzionale durante il quale Amato viene visto come un ottimo compagno di viaggio. A patto che Berlusconi non decida veramente di mettersi di traverso.

Emilio Gioventù

Effetto boomerang di una norma della Finanziaria: vietati i contratti superiori a tre mesi

Materne senza più supplenti

Comuni in allarme per le sostituzioni: così si blocca il servizio

Sono già tante adesso le polemiche perché, quando l'insegnante titolare si assenta, trovare in tempi rapidi un sostituto che copra la classe, per pochi giorni o per qualche mese, è sempre un'impresa. Con la Finanziaria 2008 altro che ritardi, il supplente, nelle scuole materne e negli asili nido, non arriverà proprio più. Già, perché nella frenesia di bloccare il precariato nelle pubbliche amministrazioni, il parlamento ha approvato una norma della Finanziaria che di fatto impedisce alle amministrazioni comunali di fare contratti di sostituzione per un periodo superiore ai tre mesi. Una norma che, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, rischia fra pochi giorni di mandare gambe all'aria in molti comuni il servizio scolastico, per un'utenza, quella appunto delle materne, molto delicata per l'età dei bambini che le frequentano e gli assetti gestionali delle fami-

glie. «Avevamo sottolineato i rischi di questa norma», denuncia l'Anci, l'associazione nazionale dei comuni guidata da Leonardo Domenici, «ma non siamo stati ascoltati. Ora l'eventualità di interruzione del servizio è reale». L'articolo 3, comma 79, della legge finanziaria 2008, che ha modificato l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ha previsto un regime fortemente restrittivo nell'utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato: le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, precisa l'articolo, e non possono avvalersi di contratti flessibili se non per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi. La norma non si applica alle scuole statali, per le quali vige una disciplina speciale che l'articolo in questione non modifica. Ma si applica per intero, invece, a tutte le altre amministrazioni, e

dunque anche a quelle comunali che gestiscono il servizio scolastico. Con due sole eccezioni: la realizzazione di progetti finanziati da fondi comunitari e le sostituzioni di maternità. Ma per assenze causa malattia non c'è nessuna deroga. E così il supplente che ha già maturato una sostituzione per tre mesi, anche con contratto sottoscritto prima del 2008, o che raggiungerà il limite con nuovi contratti, è automaticamente fuori dal mondo della scuola dell'infanzia: non potrà più ricevere contratti a tempo determinato. Una modalità di lavoro, questa, che nel complesso della scuola dà lavoro a circa 300 mila persone. L'altra faccia della medaglia è l'impossibilità per le scuole di fare i contratti di supplenza in base alle effettive esigenze del sistema scolastico. «Chi ha scritto la norma non conosce le specificità della scuola, che si base su un'estrema flessibilità

della gestione del personale», è il commento di Simone Baldelli, deputato di Forza Italia in commissione lavoro, primo firmatario di un emendamento alla norma presentato nell'ambito del decreto milleproroghe. Che aggiunge: «Gli istituti statali sono già fuori dall'applicabilità del citato articolo della Finanziaria, basterebbe estendere quella specificità anche al settore comunale». Nei comuni, problematiche specifiche «si pongono anche in relazione alle esigenze di copertura delle sezioni vacanti degli asili-nido; la rigida applicazione delle disposizioni di cui al novellato articolo 36, infatti, comporterebbe la rotazione trimestrale degli incarichi di supplenza», è il commento di Nadia Masini, sindaco di Forlì e responsabile Anci, «il governo deve intervenire».

Alessandra Ricciardi

DECRETO ORGANICI

Ecco gli effetti dei tagli al personale che scatteranno nel 2008

In bilico le scuole dei piccoli centri cittadini, per i grandi, invece, alle sovraffollate

Il prossimo anno scolastico inizierà con 11 mila operatori scolastici in meno. È l'effetto della Finanziaria 2008, che prevede un taglio di 33 mila posti di lavoro nella scuola in tre anni: 11 mila per ogni anno. E per dare attuazione alle nuove regole il ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, ha già preparato una bozza di circolare, che accompagnerà il decreto sugli organici di prossima emanazione. E servirà a spiegare agli uffici periferici come fare per eseguire i tagli previsti, che, come ha preteso il ministro dell'economia, dovranno essere reali. ItaliaOggi l'ha letta. **Tagli in due fasi** - La riduzione di posti inciderà sulle cattedre per 10 mila unità e per mille posti di lavoro sul personale Ata. Il taglio dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario avverrà in un'unica soluzione. La riduzione del numero delle cattedre, invece, avrà luogo in due fasi. Il grosso sarà tagliato nell'organico di diritto e il resto nell'organico di fatto. In particolare, sull'organico previsionale che si fa a giugno saranno cancellate 8 mila cattedre. Nell'organico di fatto, invece, il taglio sarà di ulteriori 2 mila cattedre. **Gli spezzoni** - L'amministrazione centrale ha spiegato agli uffici periferici che non sarà più possibile far figurare cattedre intere come se si trattasse di più spezzoni separati. Dunque, sottraendoli dal calcolo delle cattedre ed evitando così gli effetti dei tagli almeno in parte. La decurtazione, infatti, dovrà essere eseguita direttamente sul numero delle classi. E se non sarà effettuata rigorosamente a giugno, bisognerà provvedere immediatamente prima dell'inizio delle lezioni, operando sull'organico di fatto. Insomma, anche quest'anno, a fare spese dei tagli saranno le scuole dei piccoli comuni e le cattedre di sostegno e di strumento musicale. **Piccoli comuni senza scuola** - Nel caso dei piccoli comuni, infatti, oltre al calo demografico, che da anni ormai sta letteralmente

svuotando i paesini dell'entroterra, si aggiungerà anche la scure dei tagli di spesa, che potrebbe rendere impossibile assicurare la presenza in cattedra dei docenti in classi con pochi alunni. Finora l'emergenza era stata fronteggiata affollando le classi dei grossi centri, in modo tale da ridurre comunque il numero dei docenti. **Il sovraffollamento** - Ora però sarà più difficile perché, sebbene l'amministrazione scolastica abbia invitato gli uffici periferici a derogare di uno o due alunni ai parametri fissati dalla normativa sulla costituzione delle classi, gli istituti comprensivi costituiti con la sede centrale in un grosso centro e i plessi e le sezioni staccate in piccoli centri dell'hinterland potrebbero non riuscire più a garantire l'esistenza alle sezioni staccate. Ciò perché oltre un certo numero di alunni per classe non è più possibile garantire la qualità del servizio. Anche se la normativa rende possibile ampie deroghe. E dunque potreb-

bero optare per la cancellazione di classi nelle sezioni staccate in favore della costituzione di un maggior numero di classi nelle sedi centrali. Classi che, con questo criterio, potrebbero essere costituite con meno alunni. Ma il rovescio della medaglia è, appunto, la soppressione delle sezioni staccate e la condanna al pendolarismo degli alunni che vivono nei piccoli paesi vicini. **Strumento e sostegno** - Quanto allo strumento musicale, la riduzione di spesa renderà praticamente impossibile la costituzione di nuovi corsi. L'anno scorso, peraltro, diversi corsi già istituiti in organico di diritto sono stati cancellati in organico di fatto perché determinavano uno sfioramento dei limiti di organico fissati dalla Finanziaria. La stessa cosa vale per le cattedre di sostegno che, a partire da quest'anno, non potranno essere più costituite in organico di fatto in deroga ai parametri generali.

Carlo Forte

L'Agenzia delle entrate risponde a una società che sta per accordarsi con un istituto scolastico

Fotovoltaico con l'Iva detraibile

Bonus per chi realizza impianti e li concede gratuitamente

La società che realizza sul tetto di una scuola pubblica un impianto fotovoltaico, concedendolo gratuitamente all'ente pubblico utilizzatore, potrà detrarre l'Iva sui relativi costi se ne ricava operazioni imponibili. La deduzione delle quote di ammortamento, invece, è legata all'esistenza di vantaggi, che potrebbero consistere anche nella percezione della c.d. «tariffa incentivante» ai sensi del dlgs n. 387/2003. La ritenuta sulla «tariffa incentivante», infine, va applicata se il contributo è erogato a imprese oppure ad enti non commerciali che utilizzano l'impianto nell'esercizio di attività commerciali. Sono i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 22 del 28/1/2008, in risposta alle questioni sollevate da una società che è in procinto di concludere con un ente pubblico un accordo

per la realizzazione e fornitura di un impianto fotovoltaico sulla copertura di una scuola pubblica. La società, a proprie spese, acquista e costruisce un impianto fotovoltaico e lo posiziona sulla copertura, concedendolo gratuitamente all'ente utilizzatore dell'impianto. Tariffa incentivante. La tariffa incentivante, da chiunque percepita, è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, configurandosi come contributo a fondo perduto percepito in assenza di controprestazione al soggetto erogatore. Detrazione dell'Iva sui costi dell'impianto. L'Agenzia ricorda di avere precisato, nella circolare n. 46/2007, che la detraibilità dell'Iva pagata all'atto dell'acquisto o della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, da parte di un soggetto che agisca nell'esercizio di impresa, non risulta influenzata dalla percezione degli incentivi di cui trattasi

ed è, quindi, detraibile nella misura in cui il soggetto utilizza l'impianto per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta. Pertanto la società potrà detrarre l'Iva assolta all'atto dell'acquisto o realizzazione dell'impianto solo nel caso in cui lo utilizzi per compiere operazioni attive, ossia per produrre energia da cedere al gestore di rete (in regime di assoggettamento a Iva), oppure per dare in locazione l'impianto (operazione costituente prestazione di servizi imponibile). Ammortamento dei costi impianto. Premesso che la società può iscrivere l'impianto tra le proprie immobilizzazioni, in quanto proprietaria del bene, l'Agenzia osserva che, ai sensi dell'art. 109, c. 5, del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che

concorrono a formare il reddito. Il costo sostenuto per l'impianto, pertanto, può essere ammortizzato fiscalmente nella misura in cui sia possibile contrapporvi dei ricavi. Per ammettere la deducibilità delle quote di ammortamento del bene concesso in comodato, è quindi indispensabile dimostrare l'inerenza tra il contratto di comodato e l'attività d'impresa svolta dal comodante, ovvero verificare che questi, realizzando il bene e concedendolo in comodato o in locazione a terzi, persegue sue finalità e vantaggi. Il vantaggio è rappresentato, nel caso, dalla possibilità per la società di recuperare il costo inizialmente sostenuto mediante la tariffa incentivante che verrà corrisposta in relazione all'energia prodotta dall'impianto.

Roberto Rosati

CORRIERE DELLA SERA — pag.35

SALARI - Un quarto delle famiglie indebitato. Il 50% dei nuclei ha entrate sotto i 26 mila euro l'anno

«Redditi da lavoro dipendente fermi»

Bankitalia: stabili da 6 anni. Ma per gli autonomi crescono del 14%

ROMA — Al netto di tasse e contributi il reddito netto delle famiglie italiane nel 2006 è stato mediamente pari a 31 mila 792 euro, che significa 2 mila 649 euro al mese. I consumi hanno assorbito i due terzi del bilancio, cioè 23 mila 749 euro. Lo ha calcolato la Banca d'Italia nella sua indagine sui bilanci delle famiglie, ribadendo che ad avere più soldi sono i nuclei con il capofamiglia laureato, lavoratore indipendente o dirigente, di età compresa tra i 41 e i 65 anni, residente al Nord o al Centro. Rispetto alla precedente rilevazione, del 2004, le cose sono comunque andate complessivamente meglio per tutti, visto che il reddito familiare è cresciuto del 2,6% in termini reali, cioè depurato dell'inflazione. In realtà le differenze ci sono e gli economisti di via Nazionale si

soffermano su quelle tra lavoratori dipendenti e autonomi. Gli ultimi due anni, dal 2004 al 2006, hanno premiato le famiglie con il capofamiglia lavoratore dipendente, il cui reddito è salito in media del 4,3% in termini reali mentre quello delle famiglie con capofamiglia lavoratore autonomo è rimasto sostanzialmente stabile. Se però si guarda ad un periodo più lungo, dal 2000 al 2006, la situazione si inverte: le prime non hanno migliorato il loro budget (+0,96%) mentre le seconde, quelle dei lavoratori autonomi — in particolare artigiani e imprenditori — hanno guadagnato il 13,86% in più. Il che vuol dire che l'introduzione dell'euro ha avvantaggiato questi ultimi mentre ha penalizzato i lavoratori dipendenti che solo grazie alla ripresa economica del 2005 hanno

cominciato a risalire. «Bisogna togliere tasse in busta paga — ha commentato il presidente della Confindustria Luca Cordero di Montezemolo — ed è giunto il tempo di premiare chi lavora di più», legando salari e produttività. E certo i dati della Banca d'Italia arrivano nel pieno della crisi di governo che ha sospeso il confronto coi sindacati proprio sul sostegno ai salari e sui tagli delle imposte. Tanto che il leader della Cgil, Guglielmo Epifani, ha rilevato che la crisi dell'esecutivo arriva «nel momento peggiore per gli interessi dei lavoratori. Per questo insistiamo per mettere la legislatura in condizione di fare». I dettagli forniti dalla Banca d'Italia sono comunque numerosi. Metà delle famiglie sta ancora sotto i 26 mila euro di reddito annuo. La ricchezza familiare,

costituita dalla somma delle attività reali (immobili, aziende e oggetti di valore) e delle attività finanziarie (depositi, titoli di Stato, azioni) al netto di mutui e debiti ha un valore tipo di 146 mila 718 euro (+11,6% dal 2004). Le attività reali (pari a 150 mila euro), costituiscono la parte preponderante della ricchezza familiare e risultano in forte crescita rispetto al 2004 (+18%). Le attività finanziarie presentano un valore mediano pari a 6.888 euro, in diminuzione rispetto al 2004 (-6%). I debiti, fatti soprattutto per comprare casa e per acquistare beni di consumo, invece ammontano al 4,4% della ricchezza, riguardano il 26,1% delle famiglie, in crescita rispetto al 2004 (24,6 per cento).

Stefania Tamburello

IL SALE SULLA CODA**La stupidità sociale di chi ci amministra***Due casi scuola del rapporto difficile tra i poteri pubblici e i cittadini*

Voglio raccontare due casi emblematici. Uno viene da Rocca Calascio (L'Aquila). L'altro da Bacoli (Napoli). «L'acqua corrente ha cominciato a uscire marroncina da settembre, ma l'ufficio acquedotto non ascolta le segnalazioni dei cittadini. Non sono tante, nonostante il fenomeno diffuso, perché la gente è abituata al peggio e non ha fiducia nelle istituzioni. Questa incertezza è durata fino al 16 gennaio, quando aprendo i rubinetti, anche i più distratti hanno sentito un forte odore di vernice. Quel giorno la polizia municipale avvertì di non usare l'acqua per bere e cucinare, ma senza spiegare perché. Il 17, un avviso del sindaco, affisso anche nelle scuole, assicurava la "piena fruibilità dell'acqua". Tutti la usammo, anche alla men-

sa scolastica, ma il 18 con un megafono, ci dissero di non utilizzarla. Panico, nel buio più totale di qualsiasi informazione. Si parla di un solvente nelle tubature per l'errata riverniciatura di un serbatoio. Solo oggi pomeriggio, sabato 26 gennaio, la polizia municipale ci ha comunicato che l'acqua è potabile. Ma pochi si fidano. L'acqua continua ad arrivare marroncina anche se meno puzzolente». Questo scrive un insegnante di liceo scientifico di Bacoli, Ernesto Salemme. Un caso locale, ma purtroppo riscontrabile in tutto il nostro paese. Cosa se ne deduce? Che l'amministrazione pubblica si mostra spesso incerta e, se non collusa con il malaffare, troppo spesso incapace di risolvere le cose più semplici, presa com'è dalle ri-

picche politiche e dalla mancanza di progetti. Secondo caso: Paolo Baldi, un romano stanco della città, compra con la moglie un casale abbandonato sulla cima di una montagna abruzzese. Con coscienza ecologica, impianta otto discretissimi pannelli solari, nascosti dagli alberi in modo che non si vedano da nessuna parte, salvo volandoci sopra con un elicottero. Il Comune, che da poco ha varato un regolamento davvero curioso, che proibisce gli impianti solari, gli intima di rimuovere i pannelli. Baldi fa notare che la proibizione riguarda i pannelli «visibili e in zone aperte», come è scritto sull'ordinanza. Fra l'altro lo stesso sindaco che firma l'ordine di demolizione, ha un pannello solare sul suo tetto, ben riconoscibile ed esposto. Ma il Comune si mostra irre-

movibile: i pannelli vanno rimossi e subito. Come vogliamo chiamarli? Casi di cattiva amministrazione? Di stupidità sociale? O siamo di fronte al solito pasticcio all'italiana, per cui la logica, il benessere dei cittadini vanno a farsi benedire di fronte alle prepotenze e alle contraddizioni di una amministrazione pubblica priva di razionalità? Difficile rispondere. Il fatto è che questi due casi ci rivelano alcuni dei caratteri più diffusi del rapporto cittadini-amministrazione in un paese che aspira a essere moderno ma poi ha paura di qualsiasi decisione innovativa, un paese che pretende di seguire l'Europa, ma poi si impan-tana in misere questioni provinciali.

Dacia Maraini

LA SPA PUBBLICHE

«Le nomine le farà il nuovo governo»

Ma la legge vuole tempi certi sulle liste - L'esecutivo deve indicare i candidati 10-15 giorni prima delle assemblee

ROMA - Il "nodo" delle nomine pubbliche si complica. Non tanto per le schermaglie tra i partiti, ma per un problema tecnico di tempi e procedure che ha un "sapore" tutto "politico". Se Silvio Sircana, portavoce del premier, smentisce che il governo Prodi voglia aprire il dossier, annunciando che la pratica spetterà al prossimo esecutivo, dalle società quotate emergono dubbi sulle procedure per i rinnovi dei cda. Eni, Enel, Finmeccanica e Terna - che hanno una parte consistente del capitale in mani straniere - devono infatti rispettare una normativa ben precisa: il governo, attraverso il ministero dell'Economia, deve infatti indicare 10-15 giorni prima delle assemblee le liste dei propri candidati nei vari cda. E visto che le assemblee delle quattro quotate cadranno a fine aprile o a inizio maggio ci si interroga su chi e in che veste potrà proporre le liste in quel periodo. Toccherà ad un esecutivo tecnico o a Prodi? O ci sarà una soluzione diver-

sa? Il nodo è centrale per la vita delle aziende. Sircana ha spiegato che è possibile una proroga fino a giugno, quando forse ci sarà un nuovo inquilino a Palazzo Chigi. Ma c'è chi non crede a questo scenario e prefigura una sorta di paradosso giuridico con il Tesoro non in grado di presentare le liste, lasciando così nel limbo le società. Con quello che ne potrebbe conseguire non solo in termini di immagine, ma di ripercussioni in Borsa. C'è il rischio, per ora teorico, che liste presentate da Fondi o investitori internazionali minoritari, o da semplici azionisti possano imporsi, determinando scelte decisive. O quello, forse più concreto, che strategie e business rimangano indefiniti, in attesa dei nuovi timonieri. All'Eni, che ha convocato l'assemblea il 29 aprile, come all'Enel - assemblea prevista per il 24 - si aspetta un segnale, una interpretazione autentica. Così come in Finmeccanica, assemblea a fine aprile e a Terna, che dipende in parte

dalla Cassa Depositi e dall'altra dalle Fondazioni. Per tutte queste società sarebbe auspicabile che fosse stilato una sorta di "calendario delle certezze", per garantire i mercati e rassicurarli sul fatto che non ci saranno vuoti di potere. Un obbligo verso i mercati e gli azionisti. La Bonino chiede il rispetto delle leggi. C'è invece chi sostiene che Prodi, anche se sfiduciato, possa procedere nelle nomine e che Sircana abbia voluto solo smarcarsi dalle polemiche o, forse, fare solo una sgarbo alla coalizione che non l'ha sostenuto fino in fondo. Nessuno, anche se l'ipotesi è percorribile, prende in considerazione l'idea che le assemblee delle quattro quotate possano restare aperte in attesa del nuovo esecutivo. Al di là delle schermaglie giuridiche, per Scaroni, Conti, Cattaneo e Guarguaglini, rispettivamente alla guida di Eni, Enel, Terna e Finmeccanica, non ci sono problemi per la riconferma. Tutti e quattro i manager possono

vantare ottimi risultati all'attivo, programmi di internazionalizzazione, sviluppo del business. Anche Massimo Sarmi, alla guida delle Poste, vorrebbe restare. Per la società, che non è quotata, il regime di prorogatio non creerebbe nessun problema. E sempre sul fronte delle aziende pubbliche, continua il pressing della Lega su Alitalia per la sorte di Malpensa. Umberto Bossi è categorico: il governo Prodi non può procedere alla cessione e non può andare avanti con la trattativa. «Chi è che firma? - si chiede Bossi, che aggiunge: «Lasciamo fallire Alitalia senza che l'azionista di maggioranza possa firmare? L'azionista di maggioranza è il Tesoro, se non c'è un nuovo ministro del Tesoro lasciamo andare tutto a scatafascio...». Calderoli chiosa: «Serve un Governo politico, sono decisioni pesantissime».

Umberto Mancini

In tutto il paese i Comuni coinvolti passeranno da 4.200 a 2.360, con la conseguenza che gli enti saranno ridotti da 355 a 189

Comunità montane, un... mare di tagli

Saranno rimodulate sulla base di un criterio altimetrico. Niente capoluoghi di provincia o centri costieri

ROMA - La caduta del Governo Prodi ha messo in allarme il mondo delle autonomie locali, soprattutto per quei provvedimenti che restano in sospeso e che secondo l'Anci «qualsiasi governo succeda a quello di Prodi dovrà risolvere a tamburo battente». Oltre alla definizione del Codice delle Autonomie e la messa a punto finale del Federalismo fiscale le questioni che maggiormente preoccupano sono i tagli alle risorse previsti dalla Finanziaria 2008, e fra tutti quelli alle Comunità montane che si accompagnano al ridimensionamento delle regole che ne definiscono l'appartenenza delle diverse amministrazioni comunali. Ma tocca alle Regioni ridefinire i parametri che individuano le aree delle nuove Comunità montane ed il Parlamento ha lasciato sei mesi di tempo prima di procedere con le "soppressioni d'ufficio". In questo contesto esce di scena l'appellativo "montano", perché la Finanziaria parla di "comuni eleggibili", ed interviene sulla governance dei territori montani, piuttosto che sulla loro definizione. Ma su una questione il legislatore è drastico: l'amministrazione del comune potrà scegliere una

sola forma a cui aderire. Questo significa che i territori che fanno parte delle Comunità montane non potranno godere delle economie previste dagli esercizi sovracomunali, quelli mirati ad un sostanziale taglio dei costi amministrativi. Per quanto riguarda invece il concetto di "montanità", le Regioni (art. 2) dovranno procedere basandosi su indicatori fisico-geografici; demografici e socio-economici, tenendo conto anche della dimensione territoriale e demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro-capite; della pendenza dei terreni e dell'altimetria del territorio, ma anche del livello dei servizi presenti, della distanza dal capoluogo, nonché della presenza di attività produttive, non agricole. Fatta la scrematura, saranno i comuni a farsi carico dei rapporti di lavoro con i dipendenti a tempo indeterminato delle Comunità sopresse. Vita dura però anche per gli Enti che sopravviveranno alla ghigliottina: dovranno ridurre il numero dei componenti degli organi rappresentativi ed anche le indennità, mentre restano invariati i benefici che vengono dagli "interventi speciali della montagna" finan-

ziati dalla Comunità europea. Anche in questo caso è l'art. 2 della Finanziaria 2008 a regolare le novità di cui stiamo parlando, tant'è che la manovra prevede un taglio drastico al Fondo ordinario di 33,4 milioni nel 2008 e di 66,8 nel 2009. E siccome saranno le amministrazioni regionali a riorganizzare l'intera disciplina il legislatore ha previsto che entro il 1 luglio, sentiti i consigli delle autonomie locali, le spese di gestione dovranno risultare ridotte di almeno un terzo. Per stabilire quanto e come saranno recepiti questi dictat il Governo monitorerà le leggi regionali che verranno promulgate in questa direzione da qui a luglio e se "nulla sarà successo", procederà d'ufficio. Secondo quanto deciso dal legislatore, dei 4.201 comuni riconosciuti montani in tutto il Paese ne dovrebbero restare solo 2.361 con la conseguenza di dimezzare anche le "Comunità": delle 355 attualmente funzionanti ne resteranno 189. In particolare in Calabria ne spariranno 11 passando, entro il 31 luglio 2008, dalle 26 di oggi a 15. Senza diverse decisioni delle Regioni, in Finanziaria è deciso che, per quanto riguarda i comuni, cesseranno

di appartenere alle Comunità montane quelli capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20 mila abitanti. Le comunità montane, invece, saranno rimodulate sulla base di un criterio altimetrico; almeno la metà dei comuni che ne fanno parte, infatti, dovrà avere l'80% della superficie al di sopra di 500 metri di altitudine; o il 50% della superficie sopra i 500 metri e un dislivello non minore ai 500 metri. In ogni caso, saranno soppresse le Comunità montane che risulteranno composte da meno di 5 comuni. Ma il Presidente dell'Uncem Enrico Borghi non si scoraggia. «Le nostre delegazioni regionali sono già attivamente impegnate nel confronto con i consigli regionali – dice – e questo ci consentirà di far crescere questa riforma dal basso. Speriamo di scongiurare l'errore di una applicazione ragionieristica o minimalista della Finanziaria 2008. Conosciamo bene tutte le incongruenze, le complicazioni e anche le implicazioni di dubbia costituzionalità che stanno dentro la legge finanziaria a proposito di Comunità Montane».

Teresa Munari

Il sindaco Olivo assicura che chiederà al Governo il riconoscimento delle risorse

Enti locali, il contratto di lavoro deve essere rinnovato al più presto

CATANZARO - Una numerosa rappresentanza di lavoratrici e lavoratori della Regione e degli Enti Locali insieme alle organizzazioni sindacali Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil Fpl ha manifestato davanti al Comune per rivendicare il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro: quello relativo al biennio economico 2006-2007 già scaduto e l'avvio della trattativa per il nuovo documento. I lavoratori e le organizzazioni sindacali si sono mobilitati per sostenere

con forza l'attuazione di quanto già concordato tra il Governo, le confederazioni Cgil-Cisl-Uil e le federazioni di categoria l'8 gennaio scorso quando si è registrata un'intesa con la quale il Governo ha sottoscritto l'impegno per una sollecita conclusione dei negoziati per il rinnovo del contratto del comparto autonomie locali. I sindacati ed i lavoratori hanno manifestato, tra l'altro, per tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori pubblici; de-

finire il rinnovo del contratto sulla base delle proposte di carattere economico e normativo presentate con la piattaforma e garantire l'incremento economico definito con l'accordo del 29 maggio scorso; rivendicare l'incremento di 101 euro, in coerenza con gli altri comparti pubblici, Il sindaco Rosario Olivo, nel prendere atto delle motivazioni della mobilitazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali territoriali e regionali, si è impegnato a richiede-

re al Governo la definizione del rinnovo contrattuale 2006-2007 ed il riconoscimento delle risorse necessarie per il successivo rinnovo contrattuale 2008-2009, al fine di realizzare un contratto quadriennale che preveda l'adeguato riconoscimento economico del lavoro, la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni, oltre alla previsione degli strumenti economici e normativi per valorizzare la professionalità di tutti i lavoratori degli Enti Locali.